



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24_SO31_1_LRE_8-2024_1_TESTO

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 Misure finanziarie multisettoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Vicepresidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 2

(Attività produttive)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), le parole: <<, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa>> sono soppresse.
2. All'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 12 e 16 sono soppresi;
 - b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

<<13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del

territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), da realizzare nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, di edilizia e ambientale, al fine di creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale nelle aree regionali interessate e promuovere l'incremento del livello qualitativo della ricettività alberghiera.>>;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

<<13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le aree regionali sede degli insediamenti turistico alberghieri che possono beneficiare dei contributi di cui al comma 13.>>.

3. Le modifiche di cui al comma 2 hanno efficacia dall'1 gennaio 2025.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, commi da 12 a 16, della legge regionale 13/2022, come modificati dai commi 2 e 3, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti per gli anni 2025 e 2026 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. All'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<'Amministrazione regionale>> sono inserite le seguenti: <<, anche per il tramite di FVG Plus SpA,>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1>> sono inserite le seguenti: <<, nonché la disciplina relativa alle funzioni di gestione delle attività procedurali nel caso di attribuzione delle stesse a FVG PLUS SpA>>.

6. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 15.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del CLUB ALPINO ITALIANO - Friuli Venezia Giulia (ora Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia), i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), con i decreti del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 902/PROTUR del 20 maggio 2022, n. 29694/GRFVG del 13 dicembre 2022 e n. 23345/GRFVG del 19 maggio 2023, per le spese indicate nel Programma regionale delle iniziative 2022 e 2023 e per le spese di funzionamento, sostenute e da sostenere entro il termine finale di rendicontazione fissato al 15 novembre 2024, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario.

8. Alla fine del comma 92 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono aggiunte le seguenti parole: <<I contributi sono concessi in deroga al requisito, previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dell'assenza, nei locali in cui si esercitano tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.>>.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire nel Comune di Staranzano per la realizzazione della strada "Schiavetti - Brancolo".

11. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 10, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.

12. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 10, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.

13. L'assegnazione di cui al comma 10 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

14. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 15.

15. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale (GAL) selezionati con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2657 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale, approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), contributi straordinari per le spese di personale che riguardano le attività di gestione e animazione della sottomisura 19.4 del PSR 2014-2022 e che, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria della strategia accertata prima della data di entrata in vigore della presente legge, superano il limite rendicontabile di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per i costi sostenuti nel periodo di ammissibilità della spesa della sottomisura 19.4 anche anteriormente alla presentazione della domanda. I contributi sono concessi fino a 60.000 euro per GAL nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

3. Ciascun GAL può presentare un'unica domanda di contributo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della descrizione e della quantificazione delle spese sostenute o da sostenere.

4. I contributi sono concessi entro trenta giorni con decreto del Direttore del Servizio competente; in caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.

6. Al comma 3 quinquies dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

7. Al comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

8. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

9. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

10. Al comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

11. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole <<la Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la struttura regionale competente in materia di foreste>>.

12. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

13. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<Corpo forestale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

14. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

15. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

16. Al comma 112 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), le parole <<Il Corpo forestale

regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio competente in materia di foreste>>.

17. Al comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

18. Al comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Servizio competente in materia di funghi>>.

19. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), le parole <<Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalla seguente: <<foreste>>.

20. Al fine di riconoscere integralmente l'attività svolta nell'ambito delle misure dirette ad evitare la diffusione della peste suina africana (PSA) in occasione della campagna di macellazione 2023-2024 per consumo domestico, gli stabilimenti che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 112, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), relativo alle macellazioni di suini effettuate dall'1 gennaio 2024, possono in via straordinaria presentare richiesta di rimborso per gli interventi di smaltimento relativi alle macellazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023 e per i quali le richieste di liquidazione, presentate ai sensi del predetto articolo 3, comma 114, sono state ritenute inammissibili in quanto non rientranti nell'ambito temporale di applicazione della norma.

21. Le domande di rimborso sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate degli estremi identificati delle fatture erroneamente presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge regionale 16/2023 e della dichiarazione che le stesse non sono state ancora saldate. Sono rimborsate esclusivamente le fatture aventi i requisiti di cui al predetto articolo 3, comma 114.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.

23. Al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione nel 2024 di una manifestazione finalizzata alla valorizzazione della Pitina, in quanto prodotto tutelato con l'indicazione di produzione geografica protetta (IGP) e riconosciuto quale Presidio Slow Food.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione delle attività programmate e del preventivo di spesa.

25. Il contributo di cui al comma 23 è concesso nel limite massimo di 20.000 euro in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

26. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 23 può essere erogato in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in misura non superiore al 70 per cento, senza presentazione di garanzia.

27. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.

28. Nelle zone di protezione speciale (ZPS), individuate con la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2024, n. 109, i divieti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j) e k), della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano a decorrere dall'annata venatoria 2025-2026.

29. Al comma 6 bis dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), le parole <<20 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 milioni di euro>>.

30. Al fine di dotare il territorio montano della Carnia di una struttura logistico-ricettiva a servizio degli atleti che praticano le discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana sport Invernali (F.I.S.I.), anche a livello agonistico presso il Centro Federale Carnia Arena Biathlon, che sia dotata di quanto necessario al supporto ed alla preparazione alle competizioni di vario livello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia un contributo per la realizzazione degli interventi di acquisto, di manutenzione straordinaria e di recupero di un immobile da destinare a foresteria, nonché per la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie.

31. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell'immobile e degli interventi in esso previsti, comprensiva dell'indicazione di massima degli arredi e delle attrezzature, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 33.

33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la realizzazione delle attività di indagine integrative necessarie al prosieguo della gestione post-operativa, della discarica di seconda categoria, tipo B, della ditta Eko Alb S.r.l., sita in località Ceolini, nonché a prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 11,

comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 265.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per il 2024 e di 215.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 195.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 20.

5. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 19 le parole <<del periodo di esecuzione dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al medesimo articolo 27, comma 3>>;

b) al comma 4 dell'articolo 27 le parole <<intervento di cui al comma 2.>> sono sostituite dalle seguenti: <<intervento di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.>>.

6. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), le parole: <<con PromoTurismo FVG>> sono soppresse.

7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

8. In sede di prima applicazione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori stabiliti dall'articolo 9 dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4966/AMB del 29 settembre 2022, come modificato dal decreto n. 5066/AMB del 5 ottobre 2022, sono fissati, rispettivamente, in ventiquattro e in quarantotto mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).

9. Al comma 31 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei termini indicati dal regolamento di cui al comma 30>>.

10. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:

<<c bis) partecipazione ad attività e iniziative, finalizzate alla raccolta di rifiuti depositati sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, negli specchi lacuali, nonché abbandonati su terreni, compresi i parchi e i boschi.>>.

11. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3, lettera c bis), della legge regionale 4/2023, come inserita dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

12. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 52 le parole <<sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua>> sono sostituite dalle seguenti: <<di sistemi di ricircolo dell'acqua sulle fontane di proprietà comunale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego>>;

b) al comma 54 le parole: <<, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa,>> sono soppresse.

13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 52, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 12, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

14. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), dopo le parole <<sono approvati ai sensi>> sono inserite le seguenti: <<dell'articolo 205, comma 3-quater, per quanto concerne la lettera a), e>>.

15. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nonché di messa in sicurezza idraulica del Rugo Emiliano.

16. Per le finalità di cui al comma 15, il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro economico di previsione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 20.

18. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per ciascuna delle operazioni societarie di cui al comma 1, le domande provenienti

da Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda sono ammissibili all'incentivo di cui alla presente legge regionale solo ove esse complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda.>>.

19. All'articolo 3 della legge regionale 5/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis,>>;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<Comuni partecipanti alla società incorporanda>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comuni richiedenti l'incentivo>>.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Alla lettera g ter) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<nell'attività di emergenza>> sono inserite le seguenti: <<, nelle operazioni di ricerca di persone disperse>>;

b) dopo le parole <<in conformità alla normativa statale>> sono aggiunte le seguenti: <<e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi la medesima finalità>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

3. All'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 161 dopo la parola <<ristrutturazione,>> sono inserite le seguenti: <<il restauro e il risanamento conservativo,>>;

b) al comma 162 dopo le parole <<alle annualità>> sono inserite le seguenti: <<di bilancio>>, dopo le parole <<l'Amministrazione regionale>> sono inserite le seguenti: <<, nella deliberazione di individuazione dei criteri di cui al comma 163,>> e le parole <<a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile a>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad attribuire una specifica premialità agli interventi da realizzarsi a cura di>>;

c) al comma 163 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: <<Per la valutazione delle domande è costituita una commissione valutativa nominata con decreto del Direttore generale della Regione, che ne assume il ruolo di Presidente. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell'amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti.>>, e le parole: <<che redige una unica graduatoria, pur mantenendo la suddivisione nelle fattispecie di cui ai commi 161 e 162,>> sono soppresse;

d) il comma 164 è sostituito dal seguente:

<<164. Il decreto del Direttore generale della Regione che approva la graduatoria individua gli

interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui ai commi 161 e 162, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi a esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. L'Ente di decentramento regionale dispone la concessione sulla base della documentazione di cui al comma 163 richiesta in fase di domanda e del cronoprogramma dei lavori da eseguire. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione, in via anticipata, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), senza obbligo di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.>>;

e) il comma 165 è abrogato.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 161, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 3, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Al comma 171 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2014 le parole <<all'articolo 9, comma 26, della legge regionale 15/2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 170>>.

6. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 171, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

7. Al comma 184 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024 dopo le parole <<Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione del contributo>> sono inserite le seguenti: << che è erogato in via anticipata e in unica soluzione, su richiesta del beneficiario, in deroga all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>> e il terzo periodo è soppresso.

8. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole <<ovvero, per l'azione>> sono inserite le seguenti: <<di cui all'articolo 16, per l'azione>>.

9. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 1/2016, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1 milione di euro al Comune di San Daniele del Friuli per il completamento della ciclovia FVG 6 "del Tagliamento".

11. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di interventi per la ciclabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

12. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.

13. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire l'importo di 2 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Udine.

14. Per le finalità previste al comma 13 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro al Comune di Pordenone per il completamento delle opere di viabilità connesse all'accesso all'Ospedale Santa Maria degli Angeli.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.

18. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola <<preliminare>> è sostituita dalle parole: <<di fattibilità tecnico economica>>.

19. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26 la parola <<prevedere>> è sostituita dalle seguenti: <<trasferire risorse finanziarie ai Comuni capoluogo delle ex Province della Regione per la concessione di>>;

b) il comma 29 è sostituito dal seguente:

<<29. Per le finalità di cui al comma 26, i Comuni interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio entro il 15 novembre.>>;

c) il comma 30 è soppresso;

d) dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

<<30 bis. L'importo complessivo dello stanziamento è suddiviso in proporzione al numero di licenze rilasciate sul territorio di riferimento dei Comuni che abbiano presentato domanda di trasferimento ai sensi del comma 29.

30 ter. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.>>.

20. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 26, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 19, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

21. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole <<ivi compresi gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 6), del medesimo articolo>> sono soppresse.

22. Al comma 103 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<ai Comuni,>> sono inserite le seguenti: <<ai soggetti pubblici,>>;

b) dopo le parole <<(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione),>> sono inserite le seguenti: <<o ai gestori degli stessi,>>;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2024.>>.

23. Per le finalità di cui al comma 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

24. All'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 176 è sostituito dal seguente:

<<176. Al fine di fronteggiare la diffusione del fenomeno della morosità, determinato dall'incremento dei costi dei servizi, delle spese e delle utenze condominiali, nonché di quelle relative alle utenze, e preservare, al tempo stesso, l'equilibrio del bilancio delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) e del loro patrimonio, per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie alle Ater per compensare le minori entrate nelle mensilità non pagate dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata che risultano nelle condizioni di cui al comma 177.>>;

b) il comma 177 è sostituito dal seguente:

<<177. Il trasferimento di cui al comma 176 è destinato a compensare le posizioni debitorie degli assegnatari che:

a) risultano morosi nel periodo di cui al comma 176;

b) hanno pagato nel periodo di cui al comma 176 almeno sei mensilità del canone di locazione dell'alloggio di cui sono assegnatari;

c) in sede di censimento 2023 erano in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, ovvero entro il 30 giugno 2024 hanno presentato alle Ater un ISEE ordinario o corrente 2024 non superiore a 15.000 euro.>>;

c) il comma 179 è sostituito dal seguente:

<<179. Le Ater operano la compensazione di cui al comma 176 in misura proporzionale all'importo dovuto da ogni assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui al comma 177, in rapporto ai fondi ricevuti e comunque per un importo non superiore a 6.000 euro ciascuno.>>.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi ai Comuni montani per consentire la copertura del quadro economico dei progetti relativi a interventi urgenti di messa in sicurezza di ponti e viadotti, connessi al superamento di criticità derivanti da situazioni di dissesto idrogeologico, che necessitano di ulteriori risorse per la realizzazione di opere provvisoriale di viabilità alternativa.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.

28. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale dell'importo pari ad annui 195.650 euro concesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), con decreto del Direttore del Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza n. 2934 di data 11 dicembre 2009, a favore del Comune di Manzano, per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, in relazione al nuovo quadro economico, adeguato in base alle nuove esigenze rappresentate dagli enti coinvolti, riconoscendo anche le spese già sostenute per la medesima finalità.

30. Nel limite dell'importo complessivo del contributo già concesso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli eventuali oneri di natura finanziaria per l'ammortamento di mutui già contratti dal beneficiario per la medesima finalità.

31. Per le finalità di cui al comma 29, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Manzano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio una relazione dei lavori da realizzare, corredata del quadro economico comprensivo anche delle spese già sostenute e del cronoprogramma di attuazione.

32. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore a quello concesso, l'Amministrazione regionale ridetermina il valore del contributo con conseguente restituzione delle somme erogate in eccesso.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 72.719,80 euro, per complessivi 1.454.396 euro, già concesso e parzialmente erogato con decreto n. 218 del 24 marzo 2010 al Comune di Mereto di Tomba ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a copertura dei costi per la riqualificazione di piazza della Vittoria, comprensivi degli oneri derivanti dal mutuo contratto per il finanziamento dell'opera.

34. Per le finalità previste dal comma 33, il Comune presenta al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché il contratto di mutuo con il rispettivo piano di ammortamento. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 33.

35. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore a quello concesso, l'Amministrazione regionale ridetermina il valore del contributo con conseguente restituzione delle somme erogate in eccesso.

36. Dopo l'articolo 3 quinquies della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

<<Art. 3 sexies

(Cabina di regia dei trasporti e della logistica)

1. La Cabina di regia dei trasporti e della logistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:

a) a richiesta dell'Amministrazione regionale, esprime pareri non vincolanti, propone valutazioni e modalità per mettere in pratica le azioni e formula proposte di indirizzo strategico in materia di portualità, di interportualità, dei trasporti, della logistica e delle connesse infrastrutture di rete;

b) coadiuva l'Amministrazione regionale nelle scelte strategiche, di pianificazione e di elencazione delle criticità di natura infrastrutturale e organizzativa e di programmazione negli ambiti di cui alla lettera a), anche come strumento di conoscenza specialistica e di proposta;

c) favorisce attività di accrescimento professionale e dei servizi logistici e di trasporto negli ambiti di cui alla lettera a), connesse all'implementazione della Piattaforma logistica regionale.

2. La Cabina di regia è costituita con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione.

3. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali e di eventuali esperti individuati dalla Regione. La Cabina di regia adotta un regolamento interno, che specifica la composizione e le competenze della stessa e disciplina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza.

4. Il funzionamento della Cabina di regia non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.>>>

37. Al fine di migliorare la sicurezza stradale e mantenere la qualità delle infrastrutture

varie comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni della Regione interessati dalla presenza di un Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR).

38. I finanziamenti di cui al comma 37 sono concessi d'ufficio dal Servizio competente in materia di viabilità a seguito di deliberazione della Giunta regionale di determinazione dei criteri di riparto dei finanziamenti medesimi.

39. Per le finalità di cui al comma 37 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

40. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 854.000 euro al Comune di Gorizia per interventi di manutenzione straordinaria della piattaforma stradale del tratto autostradale Villesse-Gorizia, che si sviluppa dall'attuale progressiva km 16+993, in corrispondenza della Rotatoria di Sant'Andrea (ex innesto con la S.S. n. 55) sino al Confine di Stato, intestato al Comune di Gorizia.

41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 854.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 43.

43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 sexies della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole: <<, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali,>> sono soppresse.

2. Al fine di valorizzare e diffondere il teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli:

a) un contributo straordinario di 200.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature e per l'allestimento del "Centro Internazionale Vittorio Podrecca Teatro delle Meraviglie <<Maria Signorelli>>";

b) un contributo straordinario di 400.000 euro per la ristrutturazione, l'adeguamento e l'allestimento, comprensivo di un palco dotato di ponte di manovra permanente per le marionette, del "Teatro delle Orsoline".

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, lettera a), è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, lettera b), è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente la descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

5. Il contributo di cui al comma 2, lettera a), è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

6. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0191/Pres..

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

8. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

9. I commi da 119 a 127 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono abrogati.

10. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione su impianti sportivi comunali, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco indicati:

a) Comune di Lignano Sabbiadoro: 2 milioni di euro per interventi sul polisportivo comunale "G. Teghil";

b) Comune di San Giorgio di Nogaro: 200.000 euro per interventi sull'impianto sportivo destinato alla canoa e al canottaggio.

11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste a copertura dei costi per l'organizzazione nel 2025 di un evento espositivo presso il Salone degli Incanti, fino a un importo massimo di 500.000 euro.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres..

15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

16. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), la Società filologica friulana è autorizzata ad assegnare un nuovo termine per la presentazione della rendicontazione dei progetti finanziati, fino al 31 dicembre 2024.

17. I soggetti beneficiari presentano alla Società filologica friulana istanza di assegnazione di un nuovo termine di rendicontazione, ai sensi del comma 16, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. All'articolo 6 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 dopo le parole <<campionato di Serie D,>> sono inserite le seguenti: <<nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano alle Gare di Finale dei campionati 2024-2025 e delle categorie di Calcio a 5,>>;

b) al comma 221 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2024-2025.>>.

19. Per le finalità di cui ai commi 219 e 221 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche apportate dal comma 18, è destinata l'ulteriore spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 21.

20. Dopo il comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2024 è inserito il seguente:

<<33 bis. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione su richiesta del beneficiario.>>.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 44 è inserito il seguente:

<<44 bis. Il contributo è concesso in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di concessione. La liquidazione del contributo è disposta annualmente, in misura corrispondente all'importo impegnato, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l'annualità 2024 la liquidazione è contestuale alla concessione ed all'impegno del contributo.>>;

b) il comma 45 è sostituito dal seguente:

<<45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definite le modalità di rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.>>.

2. All'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale le acquisizioni in proprietà e le alienazioni di beni immobili nonché le locazioni ultranovennali.>>.

3. All'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. La Direzione centrale competente in materia di lavoro è autorizzata:

a) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nonché al trattamento di dati personali reso necessario dalla stipula di convenzioni, aventi quale oggetto, anche non esclusivo, le attività di cui ai commi precitati, con altri soggetti pubblici ovvero con soggetti privati o con enti pubblici economici;

b) al trattamento dei dati particolari in materia di salute per le finalità di cui al comma 4.>>.

4. L'articolo 6 bis della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 bis

(Formazione professionale)

1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere

la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale. L'attività formativa deve concludersi con profitto e essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti.>>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come sostituito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Allo scopo di assicurare il completamento degli interventi di riqualificazione della nuova sede del Centro per l'impiego di Trieste, realizzati a cura del Comune di Trieste nell'area di "Porto Vecchio", la Regione è autorizzata a contribuire, a integrazione delle risorse già previste nell'ambito dell'Accordo di programma con il Comune, alle spese necessarie all'adeguamento infrastrutturale dell'immobile individuato.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.

8. L'Amministrazione regionale, al fine di accrescere la competitività del territorio, sostiene la creazione di un ecosistema dell'innovazione anche attraverso la partecipazione come partner associato al progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH" già finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della MISSIONE 4 "Istruzione e ricerca", COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa", INVESTIMENTO 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria", finalizzato ad offrire servizi specializzati per accompagnare la trasformazione verde e digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e a favorire le collaborazioni internazionali consentendo l'accesso a servizi e infrastrutture della rete europea dei poli europei dell'innovazione digitale (EDIH).

9. Al fine di garantire continuità alle attività realizzate nell'ambito del progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai partner progettuali un'anticipazione di cassa, con vincolo di restituzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

10. Il piano di riparto contenente le quote richieste da ciascun partner interessato e il periodo di utilizzo dell'anticipazione di cassa, corredato delle domande di ciascun partner, è presentato da Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, in qualità di capofila del progetto "IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH", alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le anticipazioni di cassa non sono subordinate alla prestazione di garanzie patrimoniali e sono concesse in un'unica soluzione a ciascun partner progettuale richiedente, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, secondo quanto indicato nel piano di riparto.

12. Ciascun partner progettuale è tenuto a restituire le somme ricevute alla Regione entro la data indicata nel piano di riparto e comunque entro il 31 dicembre 2026 unitamente all'eventuale documentazione indicata nel decreto di concessione.

13. Qualora l'anticipazione non sia restituita entro i termini stabiliti dal comma 12 la somma viene maggiorata degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

14. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.

15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 1 milione di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

16. Nelle more della piena attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), l'accreditamento concesso agli enti formativi per lo svolgimento di attività formativa sino a 2.500 ore all'anno, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, si intende concesso dal 16 marzo 2023 per lo svolgimento di attività formativa sino a 5.000 ore/anno, fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 4, lettera b), del citato decreto del Presidente della Regione 7/2005 e fermo restando che tali enti non sono tenuti a dimostrare requisiti diversi e superiori rispetto a quelli richiesti dal decreto del Presidente della Regione 7/2005 per lo scaglione di 2.500 ore all'anno di volume di attività.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Fondazioni ITS Academy, accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, al fine di erogare le borse di studio agli studenti iscritti al secondo anno del biennio 2023-2025 e al primo anno del biennio 2024-2026 dei percorsi di Istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, e aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata dell'indicazione del numero degli studenti idonei e del relativo importo totale.

19. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica

superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 27.

21. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.>>.

22. Per l'anno 2025, in relazione alle domande di contributo per l'anno educativo 2024/2025, in deroga a quanto previsto con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), è stabilito quanto segue:

a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025;

b) il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 del regolamento decorre dall'1 febbraio 2025 e scade perentoriamente il 28 febbraio 2025;

c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;

d) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;

e) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21;

f) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 21, sono improcedibili e vengono archiviate.

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), per l'anno educativo 2025/2026 i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili limitatamente a favore degli utenti beneficiari dell'abbattimento rette nella misura prevista dal comma 22, lettera a), con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025.

24. In via straordinaria per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è

autorizzata a incrementare fino ad un massimo del 100 per cento la quota del Fondo per l'abbattimento delle rette, di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, trasferita a ciascun Servizio Sociale Comunale a titolo di maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres..

25. L'importo incrementale è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio Sociale Comunale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Servizio competente in materia di politiche per la famiglia.

26. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1. In via straordinaria per l'anno 2024, per una migliore attuazione dei Piani operativi per il recupero dei tempi di attesa, non sono computate ai fini del contenimento delle spese del personale e dell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive del personale per l'anno 2024 le spese per prestazioni aggiuntive del personale effettuate a valere sulle risorse regionali già vincolate per l'anno 2024 al recupero dei tempi di attesa nell'ammontare massimo dello 0,4 per cento del finanziamento indistinto del Fondo sanitario regionale dell'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario.

2. In via straordinaria per l'anno 2024, al fine di fare fronte alla carenza di personale sanitario e garantire il recupero delle liste d'attesa, in linea con quanto previsto dai commi 218, 219 e 220 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), le risorse finanziarie regionali già stanziata per l'esercizio 2024 a titolo di finanziamento indistinto del Fondo sanitario regionale dell'anno 2024 possono essere utilizzate, nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica e invarianza finanziaria, a copertura delle spese per le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale. Con deliberazione della Giunta regionale sono programmati gli importi utilizzabili a tali fini da ciascun ente del Servizio sanitario regionale.

3. Al fine di disporre di strumenti di conoscenza volti a migliorare l'attività di programmazione e pianificazione del Servizio sanitario regionale, anche in considerazione dell'evoluzione della spesa sanitaria in relazione all'andamento demografico, alle rilevanti innovazioni terapeutiche e tecnologiche e alle aspettative di valorizzazione economica e professionale del personale sanitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo per lo sviluppo, anche in collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale, di uno studio volto a rendere disponibili modelli di finanziamento e di controllo di gestione specifici per le Aziende sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. L'Università degli studi di Trieste presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata della relazione illustrativa dello studio e del preventivo di spesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

6. Al fine di identificare precocemente difficoltà di sviluppo delle funzioni cognitive dei nati gravemente pretermine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste un contributo per la realizzazione di un progetto pilota di estensione del follow up dei nati pretermine.

7. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario di massima, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 17.750 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

9. Al fine di disporre di strumenti di conoscenza volti a individuare soluzioni e strumenti in grado di migliorare l'accessibilità e incentivare la qualità e l'uniformità dell'offerta sul territorio regionale del sistema di risposte ai bisogni sociosanitari delle persone anziane non autosufficienti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine un contributo per lo sviluppo di uno studio volto a supportare la revisione e l'innovazione del sistema regionale di finanziamento dei servizi e degli interventi, residenziali e semiresidenziali, anche innovativi, per persone anziane non autosufficienti.

10. L'Università degli studi di Udine presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata della relazione illustrativa dello studio e del preventivo di spesa, entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo del dialogo istituzionale sul tema dell'umanizzazione delle cure e del benessere organizzativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università degli studi di Udine a sostegno del progetto "Stati generali per l'Umanizzazione delle Cure" del Dipartimento di Area Medica.

13. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

15. Al sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), le parole: <<con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e>> sono soppresse.

16. Alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa e per efficientare e uniformare le modalità di gestione e di erogazione, i Comuni, in quanto soggetti titolari del servizio di trasporto individuale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), delegano, per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'organizzazione dei trasporti strumentali e accessori alla fruizione, da parte delle persone con disabilità, dei servizi o degli interventi di tipo semiresidenziale, di cui all'articolo 17, comma 1, alle Aziende sanitarie regionali competenti all'erogazione dei servizi o degli interventi semiresidenziali stessi. Le modalità e i criteri di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b) al comma 2 dell'articolo 17 le parole <<ulteriori dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 2025>>;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

<<2 bis. La Giunta regionale fornisce, con specifico atto, gli indirizzi regionali volti ad assicurare l'uniforme governo del sistema sociosanitario per la disabilità, nonché l'aggiornamento, attraverso un graduale processo di transizione, dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo, avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni a favore delle persone con disabilità, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.>>.

17. Per il 2025, al fine di assicurare, in maniera uniforme, su tutti i territori interessati dal graduale processo di transizione volto all'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui all'articolo 17 della legge regionale 16/2022, la continuità dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, l'atto di intesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16/2022 è sottoscritto tra le Aziende sanitarie regionali e le Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

18. Al comma 71 dell'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 15 novembre>>.

19. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 70, della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 71, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

20. All'articolo 8 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 73 le parole <<e ai trust che si occupano del dopo di noi>> sono soppresse;

b) dopo il comma 77 sono inseriti i seguenti:

<<77 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Trust Dopo di Noi,

costituiti ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), in favore di persone con autismo residenti in regione, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riammodernamento e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo e alle loro famiglie, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni individuali o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza in linea con le prescrizioni della legge sul Dopo di Noi.

77 ter. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 77 bis è presentata entro il 15 novembre alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di relazione tecnica illustrativa dell'intervento, preventivo di spesa analitico, cronoprogramma dell'intervento e attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 77 bis.

77 quater. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 77 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.

77 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari al contributo concesso con vincolo per tutta la durata della realizzazione dell'intervento, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.>>.

21. Per le finalità di cui al comma 77 bis dell'articolo 8 della legge regionale 7/2024, come inserito dal comma 20, lettera b), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario di 656.250 euro, concesso con decreto 26908/GRFVG del 29.11.2022 a favore del Comune di Maniago ai sensi dell'articolo 8, commi da 36 a 38, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei centri diurni per persone con disabilità di proprietà comunale, da effettuarsi sull'edificio che ospita il Centro Diurno di via Campagna n. 52, anche per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), diversi e ulteriori rispetto alla manutenzione straordinaria e necessari per garantire la migliore funzionalità del centro diurno.

23. Per le finalità previste dal comma 22, il Comune di Maniago presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva degli ulteriori interventi edilizi con il relativo quadro economico e il cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma del contributo sono determinati i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 22.

24. Al fine di sostenere l'offerta di servizi di integrazione sociosanitaria e cure primarie e

di attività di natura sociale a beneficio della comunità locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tavagnacco un contributo straordinario per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di immobili siti nel territorio comunale da destinare a funzioni sociosanitarie e sociali.

25. Il beneficiario presenta la domanda di contributo entro il 15 novembre alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

27. In ragione della grave situazione economico patrimoniale, organizzativa, gestionale e assistenziale, oggetto di accertamento e relazioni da parte del Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2024, n. 1330, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi" di Trieste, un'anticipazione finanziaria di 500.000 euro finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria per proseguire nelle azioni intraprese di riorganizzazione, risanamento e di assolvimento degli obblighi di cura e custodia, evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore degli utenti fragili accolti e da accogliersi presso la struttura.

28. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione su situazione e fabbisogni finanziari dell'ente.

29. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 27 non è subordinata alla presentazione di garanzie patrimoniali.

30. L'anticipazione concessa è recuperata per la parte capitale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2025 e per la parte di interessi, calcolati al tasso legale, a partire dal 2026 per le restanti annualità.

31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

32. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 30, relative al recupero della quota capitale, previste in complessivi 500.000 euro, suddivisi in ragione di 16.666,66 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2053, e di 16.666,86 euro per l'anno 2054, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.

33. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 30, relative al recupero degli interessi legali, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.

34. Al fine di promuovere la diffusione della cultura della prevenzione cardiovascolare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione per

il Tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) per l'effettuazione sul territorio regionale di almeno due tappe da tre giorni del Truck Tour "Banca del Cuore".

35. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo piano finanziario di massima, alla Direzione centrale competente in materia di volontariato entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

36. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

37. Al fine di sensibilizzare sulla problematica del glioblastoma e dei tumori cerebrali di alto grado e sostenere i pazienti e le famiglie colpiti da tali patologie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Organizzazione di Volontariato Glioblastoma.IT ODV, con sede a Duino-Aurisina, per la realizzazione del progetto "Speranza e Coraggio" per fornire un supporto psicologico specializzato e a distanza ai pazienti di glioblastoma e per l'organizzazione di un evento di divulgazione scientifica e sensibilizzazione sulla tematica.

38. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di volontariato entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

40. Al fine di promuovere la conoscenza del tumore alla mammella in tutti gli ambiti, dalla prevenzione primaria e secondaria, e di sostenere percorsi di supporto e sostegno alle donne, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno con sede operante nel territorio regionale.

41. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 15 novembre. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 29.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 44.

43. Al comma 112 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2024 le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera b)>>.

44. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), dopo le parole <<necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Nella determinazione del contributo spettante sono considerati ammissibili i costi di docenza, di acquisto dei testi connessi al percorso formativo e le spese pertinenti e imputabili all'eventuale esame finale.>>.
2. Al comma 46 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole <<Forze di Polizia>> sono aggiunte le seguenti: <<d'intesa con i rispettivi presidi territoriali>>.
3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464, 3 luglio 2020, n. 1006 e 26 febbraio 2021, n. 289 sono prorogati al 31 ottobre 2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Circolo ricreativo sportivo della Polizia locale "Roberto Tommasi" di Trieste per la realizzazione dei Campionati nazionali delle Polizie locali (ASPLI) di pallacanestro e corsa campestre che si terranno nel mese di novembre 2024 a Trieste.
5. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e di un preventivo delle spese, deve essere presentata entro il 30 novembre al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza.
6. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di contributo.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.
8. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 si interpreta nel senso che la disciplina di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, trova applicazione dalla data di entrata in vigore dello stesso.
9. I commi 127, 128 e 129 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 sono abrogati.
10. All'articolo 9 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 51 il numero <<70.000>> è sostituito dal seguente: <<86.000>>;
 - b) alla lettera b) del comma 51 il numero <<33.000>> è sostituito dal seguente: <<49.000>>;
 - c) alla lettera c) del comma 51 il numero <<28.000>> è sostituito dal seguente: <<44.000>>;

- d) alla lettera d) del comma 51 il numero <<20.000>> è sostituito dal seguente: <<40.000>>;
- e) alla lettera e) del comma 51 il numero <<12.000>> è sostituito dal seguente: <<28.000>>;
- f) alla lettera f) del comma 51 il numero <<18.000>> è sostituito dal seguente: <<34.000>>;
- g) al comma 52 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

11. Per le finalità previste dal comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 10, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.

12. I progetti di attività correlati ai finanziamenti di cui al comma 101 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), e al comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024 possono essere realizzati e rendicontati entro il 31 agosto 2025.

13. Al comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole: <<gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché>> sono soppresse.

14. La disposizione di cui al comma 13 si applica anche alle dichiarazioni presentate dai Comuni nell'anno 2024.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Lusevera, per particolari esigenze connesse al funzionamento dell'ente, risorse pari a 67.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo straordinario concesso ai sensi dell'articolo 9, commi 71, 72 e 73, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ai Comuni di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone per il proseguimento dell'attività avviata con i gestori della TPL per continuare ad assicurare la presenza di operatori della sicurezza privata sui mezzi di trasporto impegnati su percorsi nel territorio di competenza e su percorsi che attraversino altri territori comunali purché con arrivo o partenza dal comune assegnatario del contributo.

18. Entro il 20 novembre 2024 le risorse sono concesse d'ufficio agli enti locali beneficiari di cui al comma 17 in misura proporzionale al contributo già assegnato con il decreto di riparto di cui all'articolo 7 dell'avviso allegato alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2023, n. 1518.

19. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di liquidazione e rendicontazione delle spese.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 21.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 nell'ambito del "Progetto life Magredi" finalizzato al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle praterie aride nei quattro siti di importanza comunitaria (SIC) dell'alta pianura friulana "Magredi del Cellina", "Greto del Tagliamento", "Valle del Medio Tagliamento" e "Confluenza dei fiumi Torre e Natisona" e nella Zona Speciale di Conservazione (ZPS) "Magredi di Pordenone" rientrano nell'esercizio dell'attività agricola.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo non oneroso con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA FVG per svolgere, attraverso la Direzione centrale competente in materia di patrimonio, il ruolo di stazione appaltante degli interventi di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio di proprietà dell'Agenzia stessa.

3. L'accordo definisce quanto necessario ad individuare i tempi, le modalità e le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio di ARPA FVG.

4. Con l'accordo ARPA FVG conferisce la funzione di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.

5. L'Amministrazione regionale darà attuazione all'accordo di cui al comma 4 mediante successive disposizioni normative e nei limiti delle risorse disponibili.

6. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole <<anche tramite società in house>> sono inserite le seguenti: <<o tramite gli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale),>>.

7. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 22/2006 e in relazione alle "aree infrastrutturate", così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22/2006, i Comuni sono autorizzati a rilasciare le concessioni per una durata sino ai venti anni.

8. Nelle more dell'aggiornamento del Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22/2006, i termini di durata massima indicati nel Piano di Utilizzazione medesimo per le diverse tipologie di aree sono sostituiti dai termini massimi previsti per le concessioni turistico ricreative dalle disposizioni legislative vigenti.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio

per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), le parole: <<L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.>> sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 le parole <<per il triennio 2024-2026>> sono soppresse e le parole <<per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione>>;

b) al comma 11 le parole <<312.500 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<382.500 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione>> e le parole <<rispettivamente nell'anno 2023 (annualità 2022), nell'anno 2024 (annualità 2023) e nell'anno 2025 (annualità 2024)>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno precedente>>;

c) al comma 12 le parole <<150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026>> sono sostituite dalle seguenti: <<80.000 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione>>;

3. Per le finalità di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023, come modificati dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spere correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. All'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.>>;

b) al comma 1 ter le parole <<dal comma 1 bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai commi 1 e 1 bis>>.

5. Al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo la parola <<annui>> sono aggiunte le seguenti: <<, con esclusione degli oneri di cui al comma 2>>.

6. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, come risultante dal combinato disposto con il comma 6 bis, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP si applica nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE), ai sensi del quale, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono ritenuti incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13

(Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Trieste, addì 25 ottobre 2024

IL VICEPRESIDENTE:
ANZIL

TABELLA A1 (ENTRATE REGIONALI) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2024:	262.013.675,80	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2024:	262.013.675,80	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	4.547.969,78	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2024:	4.547.969,78	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300 - RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2024:	---	2025:	-155.059,40	2026:	-241.607,28
		2027:	16.666,66	2028:	16.666,66	2029:	16.666,66
		2030:	16.666,66	2031:	16.666,66	2032:	16.666,66
		2033:	16.666,66	2034:	16.666,66	2035:	16.666,66
		2036:	16.666,66	2037:	16.666,66	2038:	16.666,66
		2039:	16.666,66	2040:	16.666,66	2041:	16.666,66
		2042:	16.666,66	2043:	16.666,66	2044:	16.666,66

Totale Titolo: 5

CASSA:	---	2024:	---	2025:	-155.059,40	2026:	-241.607,28
--------	-----	-------	-----	-------	-------------	-------	-------------

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	350.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	350.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2024:	350.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	935.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	7.575.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	8.510.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2024:	8.510.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	10.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	10.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	11.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	11.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2024:	21.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

CASSA:	---	2024:	-21.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-21.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2024:	-21.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	147.200,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	43.010.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	43.157.200,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-96.180,56	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2024:	-96.180,56	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-23.909,76	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-14.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	-14.023.909,76	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2024:	29.037.109,68	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

CASSA:	---	2024:	-37.109,68	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-37.109,68	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2024:	-37.109,68	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	80.200,00	2025:	91.000,00	2026:	-80.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-266.311,28	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-186.111,28	2025:	91.000,00	2026:	-80.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	------------

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-383.231,45	2025:	20.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	-383.231,45	2025:	20.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-135.191,01	2025:	-20.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2024:	-135.191,01	2025:	-20.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-53.500,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2024:	-53.500,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	-758.033,74	2025:	91.000,00	2026:	-80.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	------------

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	45.221,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	45.221,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2024:	45.221,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	120.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	120.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2024:	120.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-1.988.500,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-50.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-2.038.500,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-36.748,37	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-36.748,37	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-214.461,41	2025:	50.000,00	2026:	50.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	1.525.911,86	2025:	50.000,00	2026:	30.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	1.311.450,45	2025:	100.000,00	2026:	80.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----------

PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2024:	-44.301,25	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-59.655,15	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2024:	-103.956,40	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2024:	-867.754,32	2025:	100.000,00	2026:	80.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	------------	-------	-----------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-18.787,26	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-18.787,26	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2024:	-18.787,26	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-343.242,55	2025:	-191.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	61.105.050,12	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	60.761.807,57	2025:	-191.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-9.461,01	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	13.506,28	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	4.045,27	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2024:	60.765.852,84	2025:	-191.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-------------	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-50.247,52	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-50.247,52	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2024:	-50.247,52	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	1.599.970,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	1.599.970,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2024:	1.599.970,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2024:	-600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-12.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-12.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-82.679,40	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	153.919,40	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2024:	71.240,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	3.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2024:	3.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	62.240,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-65.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	461.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	396.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2024:	-617.080,73	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	2.102.982,93	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	1.485.902,20	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - RIFIUTI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	50.065,80	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-139.300,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-89.234,20	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2024:	1.792.668,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	200.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	6.400.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	6.600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2024:	6.600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	1.900.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	1.900.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2024:	1.900.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-344.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-7.885.908,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-8.229.908,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2024:	-8.229.908,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	78.197,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2024:	78.197,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-39.624,52	2025:	79.100,00	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2024:	-39.624,52	2025:	79.100,00	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	38.572,48	2025:	79.100,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-1.020.240,41	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-1.020.240,41	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2024:	-1.020.240,41	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2024:	600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2024:	150.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	150.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2024:	150.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-2.695.750,48	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	7.933.650,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	5.237.899,52	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	3.600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	3.600.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2024:	8.837.899,52	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-88.780,52	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-88.780,52	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-5.631,48	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-5.631,48	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2024:	-94.412,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	1.188.500,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	15.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	16.188.500,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	35.000,00	2025:	260.000,00	2026:	180.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	35.000,00	2025:	260.000,00	2026:	180.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	------------

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-2.275.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

2027: 1.500.000,00

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-880.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-3.155.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-240.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-1.550.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2024:	-1.790.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2024:	-10.309.287,23	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	26.240.240,41	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	15.930.953,18	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2024:	27.209.453,18	2025:	260.000,00	2026:	180.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	2.500.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	2.500.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2024:	2.500.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-250.000,00	2025:	-339.100,00	2026:	-180.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-250.000,00	2025:	-339.100,00	2026:	-180.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2024:	-250.000,00	2025:	-339.100,00	2026:	-180.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-25.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-25.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2024:	110.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	110.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2024:	85.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	3.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	3.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2024:	3.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	60.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	60.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2024:	60.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	24.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	24.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2024:	24.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-20.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2024:	-20.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	-20.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	200.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	3.250.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	3.450.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	1.818.265,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	2.406.935,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2024:	10.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	4.235.200,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2024:	7.685.200,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

CASSA:	---	2024:	1.049.314,47	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	4.529.735,33	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	5.579.049,80	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2024:	5.579.049,80	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	20.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2024:	20.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	42.322,19	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2024:	42.322,19	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	62.322,19	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	60.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	60.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	---	2025:	150.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	---	2025:	150.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 8 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-20.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2024:	-20.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2024:	40.000,00	2025:	150.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2024:	---	2025:	5.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	---	2025:	5.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

PROGRAMMA 5 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	---	2025:	-2.500.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	---	2025:	-2.500.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2024:	---	2025:	2.500.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2024:	1.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	1.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2024:	1.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	500.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	500.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-1.592.322,19	2025:	-2.650.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-1.592.322,19	2025:	-2.650.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2024:	50.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	50.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2024:	-1.042.322,19	2025:	-2.650.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	-----

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-2.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2024:	-2.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	-2.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-8.400,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-8.400,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-140.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	679.063,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	539.063,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	956.830,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	200.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2024:	1.156.830,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2024:	3.418.913,28	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-400.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2024:	500.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2024:	3.518.913,28	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	219.440,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2024:	219.440,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2024:	5.425.846,28	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	138.404.525,63	2025:	-98.000,00	2026:	-98.000,00
--------	-----	-------	----------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	138.404.525,63	2025:	-98.000,00	2026:	-98.000,00
--------	-----	-------	----------------	-------	------------	-------	------------

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-399.999,60	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	698.937,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	298.937,40	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2024:	16.583.193,75	2025:	98.000,00	2026:	98.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	184.800,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2024:	16.767.993,75	2025:	98.000,00	2026:	--98.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------	-------	-------------

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2024:	155.471.456,78	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA I RIFERITA ALL'ARTICOLO 9

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-102.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2024:	-102.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	-102.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	295.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	295.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2024:	295.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	100.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	100.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2024:	100.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	5.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	5.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2024:	5.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA I RIFERITA ALL'ARTICOLO 9

CASSA:	---	2024:	102.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	102.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2024:	102.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA J RIFERITA ALL'ARTICOLO 10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-1.230.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-350.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-1.580.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-2.500.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	100.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	-2.400.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-200.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	1.550.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2024:	1.350.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	6.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2024:	6.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	3.370.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-7.000,00	2025:	-8.400,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-7.000,00	2025:	-8.400,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-15.010.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2024:	-15.010.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	7.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2024:	7.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	---	2025:	8.400,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	----------	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2024:	---	2025:	8.400,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	----------	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	-15.010.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2024:	-1.430.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-1.430.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2024:	-1.430.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-10.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-10.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	1.430.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	1.430.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2024:	-8.570.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2024:	21.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	21.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2024:	21.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	1.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2024:	1.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2024:	1.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	15.000.000,00	2025:	-15.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	15.000.000,00	2025:	-15.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2024:	15.000.000,00	2025:	-15.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-14.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-14.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2024:	-14.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2024:	---	2025:	20.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	---	2025:	20.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2024:	---	2025:	20.000.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	---	2025:	-60.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	---	2025:	-60.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	---	2025:	60.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	---	2025:	60.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	-27.775.507,85	2025:	13.441.940,60	2026:	-241.607,28
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-------------

2027:	-1.483.333,34	2028:	16.666,66	2029:	16.666,66
2030:	16.666,66	2031:	16.666,66	2032:	16.666,66
2033:	16.666,66	2034:	16.666,66	2035:	16.666,66
2036:	16.666,66	2037:	16.666,66	2038:	16.666,66
2039:	16.666,66	2040:	16.666,66	2041:	16.666,66
2042:	16.666,66	2043:	16.666,66	2044:	16.666,66

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2024:	-7.000.000,00	2025:	-18.597.000,00	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	----------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2024:	-34.775.507,85	2025:	-5.155.059,40	2026:	-241.607,28
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-------------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2024:	-34.775.507,85	2025:	-5.155.059,40	2026:	-241.607,28
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-------------

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2024:	-7.986.893,20	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2024:	-7.986.893,20	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	---	2024:	-5.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2024:	-5.000.000,00	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 50

CASSA:	---	2024:	-12.986.893,20	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA L RIFERITA ALL'ARTICOLO 12

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2024:	---	2025:	---	2026:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TABELLA M riferita all'articolo 12, comma 1

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2024	Missione	Progr.	Titolo
1	Avvocatura della Regione	a)	B.P. E.D.	Ordinanza della Corte d'Appello di Trieste n. 859/2018 Sentenza del Tribunale di Udine n. 17/2020	4.160,57	1	11	1
	Importo totale				4.160,57			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 1

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50432 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
		competenza			
		cassa			
1.103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	132.200.485,36	0,00	0,00	132.200.485,36
		competenza	262.013.675,80	0,00	6.166.413.675,80
		cassa	262.013.675,80	0,00	6.298.614.161,16
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	132.200.485,36	0,00	0,00	132.200.485,36
		competenza	262.013.675,80	0,00	6.166.413.675,80
		cassa	262.013.675,80	0,00	6.298.614.161,16
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
		competenza			
		cassa			
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	75.451.517,30	0,00	0,00	75.451.517,30
		competenza	4.547.969,78	0,00	14.031.981,66
		cassa	4.547.969,78	0,00	89.483.498,96
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	75.451.517,30	0,00	0,00	75.451.517,30
		competenza	4.547.969,78	0,00	14.031.981,66
		cassa	4.547.969,78	0,00	89.483.498,96
	TOTALE ENTRATE	207.652.002,66	0,00	0,00	207.652.002,66
		competenza	266.561.645,58	0,00	6.180.445.657,46
		cassa	266.561.645,58	0,00	6.388.097.660,12
	Totale generale delle entrate	1.304.516.098,39	0,00	0,00	1.304.516.098,39
		competenza	266.561.645,58	0,00	13.614.214.645,36
		cassa	266.561.645,58	0,00	17.228.875.401,89

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 1

SPESE

IULI VENEZIA GIULIA

DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
SSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa			
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa			
TOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	12.434.965,66	0,00	12.434.965,66
	competenza cassa	30.796.214,06	1.168.800,00	29.627.414,06
		43.168.796,66	1.168.800,00	41.999.996,66
TOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	166.701,91	0,00	166.701,91
	competenza cassa	3.561.282,73	616.311,28	2.944.971,45
		3.727.984,64	616.311,28	3.111.673,36
ATALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	12.601.667,57	0,00	12.601.667,57
	competenza cassa	34.357.496,79	1.785.111,28	32.572.385,51
		46.896.781,30	1.785.111,28	45.111.670,02
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa			
TOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.762.733,93	0,00	4.762.733,93
	competenza cassa	635.983.339,42	15.010.000,00	620.973.339,42
		640.746.073,35	15.010.000,00	625.736.073,35
ATALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	4.762.733,93	0,00	4.762.733,93

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	competenza				
	cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	313.858,14	0,00	0,00	313.858,14
	competenza	5.556.162,29	0,00	2.883.231,45	2.672.930,84
	cassa	5.870.020,43	0,00	2.883.231,45	2.986.788,98
01.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	23.767,29	0,00	0,00	23.767,29
	competenza	2.475.350,80	100.000,00	0,00	2.575.350,80
	cassa	2.499.118,09	100.000,00	0,00	2.599.118,09
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	337.625,43	0,00	0,00	337.625,43
	competenza	8.031.513,09	100.000,00	2.883.231,45	5.248.281,64
	cassa	8.369.138,52	100.000,00	2.883.231,45	5.585.907,07
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
	residui				
	competenza				
	cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.896.640,38	0,00	0,00	3.896.640,38
	competenza	9.900.918,01	0,00	193.000,00	9.707.918,01
	cassa	13.797.558,39	0,00	193.000,00	13.604.558,39
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.681.280,16	0,00	0,00	1.681.280,16
	competenza	208.879.784,49	1.414.808,99	0,00	210.294.593,48
	cassa	210.561.064,65	1.414.808,99	0,00	211.975.873,64
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5.577.920,54	0,00	0,00	5.577.920,54
	competenza	218.780.702,50	1.414.808,99	193.000,00	220.002.511,49
	cassa	224.358.623,04	1.414.808,99	193.000,00	225.580.432,03

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa				
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	270,00 235.000,00 235.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102.000,00 102.000,00	270,00 133.000,00 133.270,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa	270,00 235.000,00 235.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102.000,00 102.000,00	270,00 133.000,00 133.270,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	16.076.860,45 65.845.188,60 81.922.049,05	0,00 5.937.320,60 5.937.320,60	0,00 0,00 0,00	16.076.860,45 71.782.509,20 87.859.369,65
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	11.930.789,43 31.194.898,86 43.125.688,29	0,00 232.116,40 232.116,40	0,00 0,00 0,00	11.930.789,43 31.427.015,26 43.357.804,69
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	28.007.649,88 97.040.087,46 125.047.737,34	0,00 6.169.437,00 6.169.437,00	0,00 0,00 0,00	28.007.649,88 103.209.524,46 131.217.174,34
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 4

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 30.177,81 30.177,81	36.868.967,10 279.040.298,35 315.909.265,45
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 30.177,81 30.177,81	36.868.967,10 279.040.298,35 315.909.265,45
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa			
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 39.624,52 39.624,52	476.820,37 8.730.702,92 9.207.523,29
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 39.624,52 39.624,52	476.820,37 8.691.078,40 9.167.898,77
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa	0,00 7.684.245,99 7.684.245,99	0,00 20.043.145,06 20.043.145,06	88.633.654,82 1.269.870.419,27 1.358.441.691,03
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa			
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 5

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 6.936.750,00 6.936.750,00	0,00 295.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.231.750,00 7.231.750,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	residui competenza cassa	0,00 6.936.750,00 6.936.750,00	0,00 295.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.231.750,00 7.231.750,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	residui competenza cassa	0,00 6.936.750,00 6.936.750,00	0,00 295.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.231.750,00 7.231.750,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	938.488,21 11.853.495,34 12.791.983,55	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	938.488,21 11.913.495,34 12.851.983,55
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	30.372.933,34 200.590.193,62 224.164.619,96	0,00 0,00 0,00	0,00 1.020.240,41 1.020.240,41	30.372.933,34 199.569.953,21 223.144.379,55
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	31.311.421,55 212.443.688,96 236.956.603,51	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 1.020.240,41 1.020.240,41	31.311.421,55 211.483.448,55 235.996.363,10
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 6

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
04.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)				
04.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	0,00	20.000,00	400.000,00
		330.000,00	0,00	20.000,00	310.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	420.000,00	0,00	20.000,00	400.000,00
		330.000,00	0,00	20.000,00	310.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	31.311.421,55	0,00	0,00	31.311.421,55
		212.863.688,96	60.000,00	1.040.240,41	211.883.448,55
		237.286.603,51	60.000,00	1.040.240,41	236.306.363,10
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.153.930,59	0,00	0,00	4.153.930,59
		12.225.693,26	200.000,00	0,00	12.425.693,26
		16.379.623,85	200.000,00	0,00	16.579.623,85
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.804.702,49	0,00	0,00	10.804.702,49
		109.531.806,79	3.250.000,00	0,00	112.781.806,79
		119.606.861,78	3.250.000,00	0,00	122.856.861,78

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 7

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	14.958.633,08 121.757.500,05 135.986.485,63	0,00 3.450.000,00 3.450.000,00	0,00 0,00 0,00	14.958.633,08 125.207.500,05 139.436.485,63
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.264.228,31 115.496.969,76 117.840.693,07	0,00 1.918.265,00 1.918.265,00	0,00 0,00 0,00	3.264.228,31 117.415.234,76 119.758.958,07
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.301.325,53 85.085.609,14 90.357.429,67	0,00 3.052.156,00 3.052.156,00	0,00 0,00 0,00	5.301.325,53 88.137.765,14 93.409.585,67
05.02.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00 3.020.000,00 3.020.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.030.000,00 3.030.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.565.553,84 203.602.578,90 211.218.122,74	0,00 4.980.421,00 4.980.421,00	0,00 0,00 0,00	8.565.553,84 208.582.999,90 216.198.543,74
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	23.524.186,92 325.360.078,95 347.204.608,37	0,00 8.430.421,00 8.430.421,00	0,00 0,00 0,00	23.524.186,92 333.790.499,95 355.635.029,37
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 8

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa			
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 1.054.314,47 1.054.314,47	0,00 0,00 0,00	613.900,24 18.861.573,44 19.475.473,68
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 4.879.735,33 4.879.735,33	0,00 0,00 0,00	17.006.578,48 202.794.939,57 217.855.736,59
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	0,00 5.934.049,80 5.934.049,80	0,00 0,00 0,00	17.620.478,72 221.656.513,01 237.331.210,27
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	0,00 5.934.049,80 5.934.049,80	0,00 0,00 0,00	17.620.478,72 221.656.513,01 237.331.210,27
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa			
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	0,00 1.055.000,00 1.055.000,00	0,00 0,00 0,00	3.188.736,64 88.761.655,36 91.950.392,00
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 1.055.000,00 1.055.000,00	0,00 0,00 0,00	3.188.736,64 88.761.655,36 91.950.392,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 9

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	26.049.396,09 275.415.008,55 301.464.404,64	0,00 7.725.000,00 7.725.000,00	0,00 0,00 0,00	26.049.396,09 283.140.008,55 309.189.404,64
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	29.238.132,73 363.121.663,91 392.359.796,64	0,00 8.780.000,00 8.780.000,00	0,00 0,00 0,00	29.238.132,73 371.901.663,91 401.139.796,64
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	29.238.132,73 363.121.663,91 392.359.796,64	0,00 8.780.000,00 8.780.000,00	0,00 0,00 0,00	29.238.132,73 371.901.663,91 401.139.796,64
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa				
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.473.602,97 24.859.113,49 29.332.716,46	0,00 0,00 0,00	0,00 2.695.750,48 2.695.750,48	4.473.602,97 22.163.363,01 26.636.965,98
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	21.561.084,58 234.880.457,84 250.780.001,90	0,00 7.933.650,00 7.933.650,00	0,00 0,00 0,00	21.561.084,58 242.814.107,84 258.713.651,90
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	26.034.687,55 259.739.571,33 280.112.718,36	0,00 7.933.650,00 7.933.650,00	0,00 2.695.750,48 2.695.750,48	26.034.687,55 264.977.470,85 285.350.617,88

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 10

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa			
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 0,00 0,00	11.111.779,69 251.326.787,31 259.418.182,09
08.02.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 1.430.000,00 1.430.000,00	0,00 23.557.142,46 23.557.142,46
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	0,00 3.600.000,00 3.600.000,00	0,00 1.430.000,00 1.430.000,00	11.111.779,69 274.883.929,77 282.975.324,55
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	0,00 11.533.650,00 11.533.650,00	0,00 4.125.750,48 4.125.750,48	37.146.467,24 539.861.400,62 568.325.942,43
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa			
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui competenza cassa			
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.142.280,52 2.142.280,52	3.807.129,20 50.835.899,78 54.643.028,98

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 11

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	5.292.700,48	0,00	0,00	5.292.700,48
		competenza cassa	237.650.731,80 239.902.680,21	411.000,00 411.000,00	0,00 0,00	238.061.731,80 240.313.680,21
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui	9.099.829,68	0,00	0,00	9.099.829,68
		competenza cassa	290.628.912,10 296.687.989,71	411.000,00 411.000,00	2.142.280,52 2.142.280,52	288.897.631,58 294.956.709,19
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui				
		competenza cassa				
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	6.287.216,06	0,00	0,00	6.287.216,06
		competenza cassa	39.676.476,63 45.963.692,69	0,00 0,00	659.460,58 659.460,58	39.017.016,05 45.304.232,11
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	9.277.551,82	0,00	0,00	9.277.551,82
		competenza cassa	183.866.746,55 191.690.195,22	2.102.982,93 2.102.982,93	0,00 0,00	185.969.729,48 193.793.178,15
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui	15.564.767,88	0,00	0,00	15.564.767,88
		competenza cassa	223.543.223,18 237.653.887,91	2.102.982,93 2.102.982,93	659.460,58 659.460,58	224.986.745,53 239.097.410,26
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	residui				
		competenza cassa				
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza cassa	4.181.016,00 4.181.016,00	50.065,80 50.065,80	0,00 0,00	4.231.081,80 4.231.081,80

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 12

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
09.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
		3.780.348,65	0,00	139.300,00	3.641.048,65
		3.786.548,65	0,00	139.300,00	3.647.248,65
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
		7.961.364,65	50.065,80	139.300,00	7.872.130,45
		7.967.564,65	50.065,80	139.300,00	7.878.330,45
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	879.714,32	0,00	0,00	879.714,32
		7.784.573,14	0,00	214.461,41	7.570.111,73
		8.611.901,46	0,00	214.461,41	8.397.440,05
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.532.357,40	0,00	0,00	1.532.357,40
		23.742.750,91	1.525.911,86	0,00	25.268.662,77
		25.050.176,06	1.525.911,86	0,00	26.576.087,92
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.412.071,72	0,00	0,00	2.412.071,72
		31.527.324,05	1.525.911,86	214.461,41	32.838.774,50
		33.662.077,52	1.525.911,86	214.461,41	34.973.527,97
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
09.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
		153.321,60	0,00	44.301,25	109.020,35
		154.602,60	0,00	44.301,25	110.301,35

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 13

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
09.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	91.443,64 1.107.261,35 1.198.704,99	0,00 0,00 0,00	0,00 59.655,15 59.655,15	91.443,64 1.047.606,20 1.139.049,84
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui competenza cassa	92.724,64 1.260.582,95 1.353.307,59	0,00 0,00 0,00	0,00 103.956,40 103.956,40	92.724,64 1.156.626,55 1.249.351,19
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	27.175.593,92 554.921.406,93 577.324.827,38	0,00 4.089.960,59 4.089.960,59	0,00 3.259.458,91 3.259.458,91	27.175.593,92 555.751.908,61 578.155.329,06
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	residui competenza cassa				
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa				
10.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	44.539.525,36 101.601.646,44 146.141.171,80	0,00 1.188.500,00 1.188.500,00	0,00 0,00 0,00	44.539.525,36 102.790.146,44 147.329.671,80
10.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.140.606,98 200.004.038,59 203.064.645,57	0,00 15.000.000,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	3.140.606,98 215.004.038,59 218.064.645,57
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa	47.680.132,34 301.605.685,03 349.205.817,37	0,00 16.188.500,00 16.188.500,00	0,00 0,00 0,00	47.680.132,34 317.794.185,03 365.394.317,37

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 14

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale				
	competenza				
	cassa				
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	21.898.765,65	0,00	0,00	21.898.765,65
	competenza	225.553.141,31	35.000,00	0,00	225.588.141,31
	cassa	247.451.906,96	35.000,00	0,00	247.486.906,96
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	21.898.765,65	0,00	0,00	21.898.765,65
	competenza	225.553.141,31	35.000,00	0,00	225.588.141,31
	cassa	247.451.906,96	35.000,00	0,00	247.486.906,96
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua				
	competenza				
	cassa				
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.824.902,56	0,00	0,00	2.824.902,56
	competenza	33.139.202,60	0,00	2.075.000,00	31.064.202,60
	cassa	35.964.105,16	0,00	2.075.000,00	33.889.105,16
10.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.261.470,67	0,00	0,00	5.261.470,67
	competenza	83.820.638,52	5.520.000,00	0,00	89.340.638,52
	cassa	89.082.109,19	5.520.000,00	0,00	94.602.109,19
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	8.086.373,23	0,00	0,00	8.086.373,23
	competenza	116.959.841,12	5.520.000,00	2.075.000,00	120.404.841,12
	cassa	125.046.214,35	5.520.000,00	2.075.000,00	128.491.214,35
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto				
	competenza				
	cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 15

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
10.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	206.224,29	0,00	0,00	206.224,29
		12.138.578,12	0,00	240.000,00	11.898.578,12
		12.344.802,41	0,00	240.000,00	12.104.802,41
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.405.092,84	0,00	0,00	2.405.092,84
		46.111.305,41	0,00	1.550.000,00	44.561.305,41
		45.962.610,37	0,00	1.550.000,00	44.412.610,37
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	2.611.317,13	0,00	0,00	2.611.317,13
		58.249.883,53	0,00	1.790.000,00	56.459.883,53
		58.307.412,78	0,00	1.790.000,00	56.517.412,78
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
10.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.636.259,70	0,00	0,00	11.636.259,70
		70.724.866,51	0,00	10.309.287,23	60.415.579,28
		82.361.126,21	0,00	10.309.287,23	72.051.838,98
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	72.836.929,21	0,00	0,00	72.836.929,21
		824.719.953,35	38.670.240,41	0,00	863.390.193,76
		736.270.338,39	38.670.240,41	0,00	774.940.578,80
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	84.473.188,91	0,00	0,00	84.473.188,91
		895.444.819,86	38.670.240,41	10.309.287,23	923.805.773,04
		818.631.464,60	38.670.240,41	10.309.287,23	846.992.417,78
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	164.749.777,26	0,00	0,00	164.749.777,26
		1.597.813.370,85	60.413.740,41	14.174.287,23	1.644.052.824,03
		1.598.642.816,06	60.413.740,41	14.174.287,23	1.644.882.269,24

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 16

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
	competenza				
	cassa				
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile				
	residui				
	competenza				
	cassa				
11.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.426.855,72	0,00	0,00	2.426.855,72
	competenza	132.925.369,47	2.500.000,00	0,00	135.425.369,47
	cassa	90.562.851,49	2.500.000,00	0,00	93.062.851,49
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	2.426.855,72	0,00	0,00	2.426.855,72
	competenza	132.925.369,47	2.500.000,00	0,00	135.425.369,47
	cassa	90.562.851,49	2.500.000,00	0,00	93.062.851,49
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.426.855,72	0,00	0,00	2.426.855,72
	competenza	132.925.369,47	2.500.000,00	0,00	135.425.369,47
	cassa	90.562.851,49	2.500.000,00	0,00	93.062.851,49
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	residui				
	competenza				
	cassa				
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.222.752,46	0,00	0,00	2.222.752,46
	residui	45.228.146,35	0,00	8.400,00	45.219.746,35
	competenza	47.450.898,81	0,00	8.400,00	47.442.498,81
	cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 17

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024.	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.222.752,46 45.228.146,35 47.450.898,81	0,00 0,00 0,00	0,00 8.400,00 8.400,00	2.222.752,46 45.219.746,35 47.442.498,81
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.282.686,48 29.311.574,72 32.594.261,20	0,00 0,00 0,00	0,00 140.000,00 140.000,00	3.282.686,48 29.171.574,72 32.454.261,20
12.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	810.543,45 23.675.934,17 24.086.477,62	0,00 679.063,00 679.063,00	0,00 0,00 0,00	810.543,45 24.354.997,17 24.765.540,62
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	4.093.229,93 52.987.508,89 56.680.738,82	0,00 679.063,00 679.063,00	0,00 140.000,00 140.000,00	4.093.229,93 53.526.571,89 57.219.801,82
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.673.207,06 5.261.370,00 7.934.577,06	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00	2.673.207,06 5.011.370,00 7.684.577,06
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.673.207,06 5.261.370,00 7.934.577,06	0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 250.000,00	2.673.207,06 5.011.370,00 7.684.577,06

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 18

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	competenza				
	cassa				
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.031.520,95	0,00	0,00	3.031.520,95
	residui	36.272.655,42	956.830,00	0,00	37.229.485,42
	competenza	39.304.176,37	956.830,00	0,00	40.261.006,37
12.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	383.343,32	0,00	0,00	383.343,32
	residui	8.551.346,46	200.000,00	0,00	8.751.346,46
	competenza	8.934.689,78	200.000,00	0,00	9.134.689,78
	cassa				
	residui	3.414.864,27	0,00	0,00	3.414.864,27
	competenza	44.824.001,88	1.156.830,00	0,00	45.980.831,88
	cassa	48.238.866,15	1.156.830,00	0,00	49.395.696,15
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	residui				
	competenza				
	cassa				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.342.052,21	0,00	0,00	3.342.052,21
	residui	164.058.873,66	3.418.913,28	0,00	167.477.786,94
	competenza	167.400.925,87	3.418.913,28	0,00	170.819.839,15
	cassa				
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	80.135,01	0,00	0,00	80.135,01
	residui	3.331.912,81	0,00	400.000,00	2.931.912,81
	competenza	3.412.047,82	0,00	400.000,00	3.012.047,82
	cassa				
12.07.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	competenza	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	cassa	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 19

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.422.187,22 167.390.786,47 170.812.973,69	0,00 3.918.913,28 3.918.913,28	0,00 400.000,00 400.000,00	3.422.187,22 170.909.699,75 174.331.886,97
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo				
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.721.604,39 8.892.683,70 11.468.588,09	0,00 219.440,00 219.440,00	0,00 0,00 0,00	2.721.604,39 9.112.123,70 11.688.028,09
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	2.721.604,39 8.892.683,70 11.468.588,09	0,00 219.440,00 219.440,00	0,00 0,00 0,00	2.721.604,39 9.112.123,70 11.688.028,09
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.547.845,33 324.584.497,29 342.586.642,62	0,00 5.974.246,28 5.974.246,28	0,00 798.400,00 798.400,00	18.547.845,33 329.760.343,57 347.762.488,90
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute				
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA				
13.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	170.416.547,52 2.878.197.611,12 3.047.586.257,82	0,00 138.404.525,63 138.404.525,63	0,00 0,00 0,00	170.416.547,52 3.016.602.136,75 3.185.990.783,45

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 20

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	170.416.547,52 2.878.197.611,12 3.047.586.257,82	0,00 138.404.525,63 138.404.525,63	0,00 0,00 0,00	170.416.547,52 3.016.602.136,75 3.185.990.783,45
13.05	PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
13.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	790.740,77 9.154.277,00 9.945.017,77	0,00 0,00 0,00	0,00 399.999,60 399.999,60	790.740,77 8.754.277,40 9.545.018,17
13.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	292.127.513,29 643.908.351,96 802.292.054,99	0,00 698.937,00 698.937,00	0,00 0,00 0,00	292.127.513,29 644.607.288,96 802.990.991,99
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	292.918.254,06 653.062.628,96 812.237.072,76	0,00 698.937,00 698.937,00	0,00 399.999,60 399.999,60	292.918.254,06 653.361.566,36 812.536.010,16
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	22.876.887,88 101.866.636,82 124.176.524,70	0,00 16.583.193,75 16.583.193,75	0,00 0,00 0,00	22.876.887,88 118.449.830,57 140.759.718,45
13.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.856.391,09 40.952.139,65 57.816.530,74	0,00 184.800,00 184.800,00	0,00 0,00 0,00	17.856.391,09 41.136.939,65 58.001.330,74

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 21

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui competenza cassa	40.733.278,97 142.818.776,47 181.993.055,44	0,00 16.767.993,75 16.767.993,75	0,00 0,00 0,00	40.733.278,97 159.586.770,22 198.761.049,19
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	residui competenza cassa	504.068.080,55 3.674.079.016,55 4.041.816.386,02	0,00 155.871.456,38 155.871.456,38	0,00 399.999,60 399.999,60	504.068.080,55 3.829.550.473,33 4.197.287.842,80
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui competenza cassa				
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.431.144,48 38.065.977,13 41.533.221,61	0,00 147.200,00 147.200,00	0,00 0,00 0,00	4.431.144,48 38.213.177,13 41.680.421,61
14.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	3.026.872,27 266.697.320,13 267.676.785,50	0,00 43.010.000,00 43.010.000,00	0,00 0,00 0,00	3.026.872,27 309.707.320,13 310.686.785,50
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui competenza cassa	7.458.016,75 304.763.297,26 309.210.007,11	0,00 43.157.200,00 43.157.200,00	0,00 0,00 0,00	7.458.016,75 347.920.497,26 352.367.207,11
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 22

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.063,76	0,00	0,00	6.063,76
		65.590.895,39	1.881.212,74	0,00	67.472.108,13
		65.596.959,15	1.881.212,74	0,00	67.478.171,89
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	6.063,76	0,00	0,00	6.063,76
		65.590.895,39	1.881.212,74	0,00	67.472.108,13
		65.596.959,15	1.881.212,74	0,00	67.478.171,89
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione				
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14.03.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie				
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione				
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
		1.214.110,37	0,00	0,00	1.214.110,37
		5.860.970,71	0,00	96.180,56	5.764.790,15
		7.075.081,08	0,00	96.180,56	6.978.900,52
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti				
		1.214.110,37	0,00	0,00	1.214.110,37
		5.860.970,71	0,00	96.180,56	5.764.790,15
		7.075.081,08	0,00	96.180,56	6.978.900,52
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
		1.214.110,37	0,00	0,00	1.214.110,37
		5.860.970,71	0,00	96.180,56	5.764.790,15
		7.075.081,08	0,00	96.180,56	6.978.900,52

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 23

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
14.05	PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	residui competenza cassa				
14.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	35.100.504,83 13.907.435,31 49.007.940,14	0,00 0,00 0,00	0,00 23.909,76 23.909,76	35.100.504,83 13.883.525,55 48.984.030,38
14.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	252.498.741,55 89.411.199,32 341.909.940,87	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000.000,00 13.000.000,00	252.498.741,55 76.411.199,32 328.909.940,87
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività' (solo per le Regioni)	residui competenza cassa	287.599.246,38 103.318.634,63 390.917.881,01	0,00 0,00 0,00	0,00 13.023.909,76 13.023.909,76	287.599.246,38 90.294.724,87 377.893.971,25
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa	296.277.437,26 479.533.797,99 772.799.928,35	0,00 46.038.412,74 46.038.412,74	0,00 13.120.090,32 13.120.090,32	296.277.437,26 512.452.120,41 805.718.250,77
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui competenza cassa				
15.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 9.708.924,56 9.708.924,56	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.208.924,56 10.208.924,56

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 24

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.708.924,56	500.000,00	0,00	10.208.924,56
		9.708.924,56	500.000,00	0,00	10.208.924,56
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale				
		21.789.477,21	0,00	0,00	21.789.477,21
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	204.423.771,24	0,00	1.654.431,87	202.769.339,37
		226.213.248,45	0,00	1.654.431,87	224.558.816,58
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	21.789.477,21	0,00	0,00	21.789.477,21
		204.423.771,24	0,00	1.654.431,87	202.769.339,37
		226.213.248,45	0,00	1.654.431,87	224.558.816,58
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				
		2.749.245,69	0,00	0,00	2.749.245,69
		52.616.095,06	160.000,00	0,00	52.776.095,06
		49.901.774,82	160.000,00	0,00	50.061.774,82
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.749.245,69	0,00	0,00	2.749.245,69
		52.616.095,06	160.000,00	0,00	52.776.095,06
		49.901.774,82	160.000,00	0,00	50.061.774,82
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	2.749.245,69	0,00	0,00	2.749.245,69
		52.616.095,06	160.000,00	0,00	52.776.095,06
		49.901.774,82	160.000,00	0,00	50.061.774,82
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	24.538.722,90	0,00	0,00	24.538.722,90
		266.748.790,86	660.000,00	1.654.431,87	265.754.358,99
		285.823.947,83	660.000,00	1.654.431,87	284.829.515,96

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 25

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa				
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa				
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.920.327,36 30.319.890,23 35.240.217,59	0,00 0,00 0,00	0,00 343.242,55 343.242,55	4.920.327,36 29.976.647,68 34.896.975,04
16.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	71.623.201,02 204.848.719,37 276.471.920,39	0,00 76.105.050,12 76.105.050,12	0,00 0,00 0,00	71.623.201,02 280.953.769,49 352.576.970,51
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	76.543.528,38 235.168.609,60 311.712.137,98	0,00 76.105.050,12 76.105.050,12	0,00 343.242,55 343.242,55	76.543.528,38 310.930.417,17 387.473.945,55
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa				
16.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	208.567,20 9.690.579,83 9.834.147,03	0,00 0,00 0,00	0,00 9.461,01 9.461,01	208.567,20 9.681.118,82 9.824.686,02
16.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.286.808,55 7.621.986,63 9.908.795,18	0,00 13.506,28 13.506,28	0,00 0,00 0,00	2.286.808,55 7.635.492,91 9.922.301,46

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 26

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca		2.495.375,75	0,00	0,00	2.495.375,75
	residui	17.312.566,46	13.506,28	9.461,01	17.316.611,73
	competenza	19.742.942,21	13.506,28	9.461,01	19.746.987,48
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		79.038.904,13	0,00	0,00	79.038.904,13
	residui	252.481.176,06	76.118.556,40	352.703,56	328.247.028,90
	competenza	331.455.080,19	76.118.556,40	352.703,56	407.220.933,03
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	residui				
	competenza				
	cassa				
17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	residui				
	competenza				
	cassa				
17.01.1 TITOLO 1 - Spese correnti					
	residui	145.425,78	0,00	0,00	145.425,78
	competenza	5.637.046,00	0,00	394.247,52	5.242.798,48
	cassa	5.782.471,78	0,00	394.247,52	5.388.224,26
17.01.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	residui	1.890.412,76	0,00	0,00	1.890.412,76
	competenza	239.596.413,16	0,00	21.882.908,00	217.713.505,16
	cassa	239.173.436,24	0,00	21.882.908,00	217.290.528,24
TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
	residui	2.035.838,54	0,00	0,00	2.035.838,54
	competenza	245.233.459,16	0,00	22.277.155,52	222.956.303,64
	cassa	244.955.908,02	0,00	22.277.155,52	222.678.752,50
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	residui	2.035.838,54	0,00	0,00	2.035.838,54
	competenza	245.233.459,16	0,00	22.277.155,52	222.956.303,64
	cassa	244.955.908,02	0,00	22.277.155,52	222.678.752,50

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 27

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa				
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa				
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.713.242,91 584.246.518,51 585.959.761,42	0,00 162.000,00 162.000,00	0,00 0,00 0,00	1.713.242,91 584.408.518,51 586.121.761,42
18.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	60.855.119,17 256.168.788,32 316.724.967,49	0,00 1.599.970,00 1.599.970,00	0,00 0,00 0,00	60.855.119,17 257.768.758,32 318.324.937,49
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa	62.568.362,08 840.415.306,83 902.684.728,91	0,00 1.761.970,00 1.761.970,00	0,00 0,00 0,00	62.568.362,08 842.177.276,83 904.446.698,91
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	62.568.362,08 840.415.306,83 902.684.728,91	0,00 1.761.970,00 1.761.970,00	0,00 0,00 0,00	62.568.362,08 842.177.276,83 904.446.698,91
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui competenza cassa				
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 28

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
19.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	816.440,54 4.027.320,50 4.181.261,04	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	816.440,54 4.051.320,50 4.205.261,04
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui competenza cassa	816.440,54 4.027.320,50 4.181.261,04	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	816.440,54 4.051.320,50 4.205.261,04
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui competenza cassa	816.440,54 4.027.320,50 4.181.261,04	0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	816.440,54 4.051.320,50 4.205.261,04
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 40.492.665,60 262.780.678,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.395.361,67	0,00 40.492.665,60 218.385.317,24
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 40.492.665,60 262.780.678,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.395.361,67	0,00 40.492.665,60 218.385.317,24
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 29

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 9.019.853,82	0,00 27.775.507,85 0,00	0,00 36.729.486,56 9.019.853,82
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 7.600.000,00 0,00	0,00 95.284.294,57 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 0,00 9.019.853,82	0,00 35.375.507,85 0,00	0,00 132.013.781,13 9.019.853,82
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 0,00 9.019.853,82	0,00 35.375.507,85 44.395.361,67	0,00 172.506.446,73 227.405.171,06
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui competenza cassa			
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa			
50.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 23.294.558,22 23.294.558,22	0,00 7.986.893,20 7.986.893,20	0,00 15.307.665,02 15.307.665,02
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa	0,00 23.294.558,22 23.294.558,22	0,00 7.986.893,20 7.986.893,20	0,00 15.307.665,02 15.307.665,02

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 16/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 16/10/2024 n.26

Pagina 30

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.50433 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
	competenza				
	cassa				
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	39.972.050,74	0,00	5.000.000,00	34.972.050,74
	competenza	39.972.050,74	0,00	5.000.000,00	34.972.050,74
	cassa				
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
	competenza	39.972.050,74	0,00	5.000.000,00	34.972.050,74
	cassa	39.972.050,74	0,00	5.000.000,00	34.972.050,74
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
	competenza	63.266.608,96	0,00	12.986.893,20	50.279.715,76
	cassa	63.266.608,96	0,00	12.986.893,20	50.279.715,76
	residui	1.409.718.200,21	0,00	0,00	1.409.718.200,21
	competenza	11.582.599.540,50	396.169.709,59	129.608.064,01	11.849.161.186,08
	cassa	12.665.785.217,78	405.189.563,41	138.627.917,83	12.932.346.863,36
	TOTALE SPESE				
	residui	1.409.718.200,21	0,00	0,00	1.409.718.200,21
	competenza	13.347.652.999,78	396.169.709,59	129.608.064,01	13.614.214.645,36
	cassa	14.492.823.146,10	405.189.563,41	138.627.917,83	14.759.384.791,68
	Totale generale delle spese				
	residui	1.538.297.368,79	0,00	0,00	1.538.297.368,79
	competenza	13.347.652.999,78	396.169.709,59	129.608.064,01	13.614.214.645,36
	cassa	14.492.823.146,10	405.189.563,41	138.627.917,83	14.759.384.791,68

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: ANZIL

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40

(Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025")

1. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" ("GO! 2025") e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa), ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica di "GO! 2025" e nel territorio del Comune di Palmanova che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres. **[, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa].** I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2024 e 2025 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026

- Il testo dell'articolo 2, commi da 12 a 17, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

- Omissis -

[12. La Regione, nell'ambito dei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici o facenti parte della filiera turistica dei comprensori sciistici di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del 10 settembre 2021, n. 1375 (Elenchi dei comuni dei comprensori sciistici ai fini dell'applicazione dell'art. 2, dl 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021, recante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19"), nonché nell'ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)) promuove, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, lo sviluppo di aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri, finalizzati a creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale sull'intero comparto montano.]

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), da realizzare nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, di edilizia e ambientale, al fine di creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale nelle aree regionali interessate e promuovere l'incremento del livello qualitativo della ricettività alberghiera.

13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le aree regionali sede degli insediamenti turistico alberghieri che possono beneficiare dei contributi di cui al comma 13.

14. Gli incentivi di cui al comma 13 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

15. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 13.

[16. La misura incentivante di cui ai commi 12 e 13 è attuata in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024.]

17. Per le finalità di cui ai commi 12 e 13 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale, **anche per il tramite di FVG Plus SpA**, è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Con regolamento sono stabiliti, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i requisiti di ammissibilità dei Confidi, i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1, **nonché la disciplina relativa alle funzioni di gestione delle attività procedurali nel caso di attribuzione delle stesse a FVG PLUS SpA.**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36, è il seguente:

Art. 8

(Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione, anche per il tramite delle sezioni regionali, di iniziative e attività indicate nel Programma di cui all'articolo 7, nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 2, commi da 92 a 94, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

- Omissis -

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e contestualmente a erogare contributi alle strutture ricettive turistiche e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande aventi sede operativa attiva nel territorio dei Comuni interessati dall'evento franoso di passo di Monte Croce Carnico, nonché dall'evento franoso che ha interrotto la ex strada provinciale 22 della Val Cosa nel corso dell'inverno 2023, a ristoro della conseguente contrazione di fatturato. **I contributi sono concessi in deroga al requisito, previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dell'assenza, nei locali in cui si esercitano tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.**

93. Con deliberazione della Giunta regionale sono puntualmente individuati i Comuni interessati, nonché stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 92.

94. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è il seguente:

Art. 35

(Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo)

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

ii) studi dell'area interessata;

iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta

strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);

e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

1. La violazione del divieto di circolazione di cui all'articolo 1 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da 82,63 euro a 516,46 euro. Nel caso in cui la violazione avvenga sulle strade di cui all'articolo 2 la sanzione è dimezzata.

1 bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 ter, si applica la sanzione di cui al primo periodo del comma 1.

2. Fermo restando il disposto del precedente comma 1, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l'ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro.

3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l'obbligo del rimborso del costo sostenuto dall'Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.

3 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l'infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.

3 ter. L'inottemperanza all'obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l'applicazione del comma 7 dell'articolo 3.

3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 774,69 euro a un massimo di 6.197,49 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.

3 quinquies. All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di **foreste** secondo le modalità della legge regionale 1/1984.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40

(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.

1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di **foreste** che provvede a introitare i relativi proventi.

2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;

b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;

c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;

d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;

e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;

g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;

h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;

i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro.

2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di **foreste** secondo le modalità della legge regionale 1/1984.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Sanzioni e vigilanza)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.

2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verificano all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.

3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d'ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono rimosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di **foreste** secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.

8. L'Amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Fruizione turistico-ricreativa di proprietà regionali)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale.

2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro.

3. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la violazione comporti altresì manomissione, alterazione o deterioramento dei beni compresi nei compendi e nei parchi di proprietà regionale, i responsabili sono obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell'obbligo l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale viene irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.

3 bis. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di **foreste** secondo le modalità della legge regionale 1/1984.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 1/1984 è escluso il pagamento in misura ridotta.

5. Per le finalità previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 3.5.115 è istituito <<per memoria>> il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà della Regione>>.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13
(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.

3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;

c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;

d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;

e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.

e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;

e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;

e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;

e sexes) articolo 3, comma 2, lettera k sexes): da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;

b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;

c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.

5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede **la struttura regionale competente in materia di foreste** secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni

amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

- a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;
- b) articolo 9, comma 2, lettere c) e i): da 100 euro a 500 euro;
- c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;
- d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;
- e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;
- f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:

- a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
- b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;
- c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;
- d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10.

2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC o ZSC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di **foreste**.

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006)

1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui al comma 1 e del digestato.

4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.

4 bis. La Regione, in collaborazione con l'ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di **foreste**, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

5 bis. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16
(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione idraulica o i pareri di cui all'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e nautiche con o senza mezzi a motore e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione al transito di cui al comma 1;

b) da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al comma 2 o in difformità delle caratteristiche costruttive di cui al comma 3.

4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede la struttura regionale competente in materia di **foreste**.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, e lettera b), provvedono, nell'ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003, le violazioni delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 relative ai requisiti, alle prescrizioni tecniche e alle limitazioni per la coltivazione di OGM comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. È esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di **foreste**.

3. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2 o l'inosservanza dell'esclusione di coltivazione di cui all'articolo 2.1 il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento entro sette giorni dal ricevimento dell'ordine, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 104 a 117, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Finalità 3 - gestione del territorio)

- Omissis -

104. Al fine di garantire la sicurezza dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, è fatto obbligo ai Comuni il cui territorio è ricompreso nelle aree collinari e montane di comunicare alla Protezione civile della Regione l'esistenza e l'esatta ubicazione di manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota quali, in particolare, fili a sbalzo, teleferiche,

elettrodotti e funivie.

105. Il Corpo forestale regionale tramite il personale in servizio presso le stazioni forestali segnala tempestivamente alla Protezione civile della Regione la presenza dei manufatti di cui al comma 104.

106. È fatto obbligo agli enti proprietari di elettrodotti, ubicati nelle zone collinari e montane, di evidenziare il terzo superiore dei tralicci, di altezza maggiore di 15 metri dal suolo, con una verniciatura a bande di colore bianco e rosso, nonché di evidenziare le campate dei fili conduttori, poste a un'altezza dal suolo superiore ai 25 metri, mediante palloncini di colore bianco e rosso, collocati sulle funi di guardia, a una distanza non superiore a 45 metri l'uno dall'altro.

107. È fatto obbligo ai gestori di fili a sbalzo, teleferiche e funivie di evidenziare la stazione a monte e a valle degli impianti a fune, ubicati nelle zone collinari e montane, mediante opportune segnalazioni.

108. Qualora si accerti la presenza di fili a sbalzo o di teleferiche ovvero di altri manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota non adeguatamente segnalati e realizzati abusivamente, che possono rappresentare pericolo per i mezzi aerei impegnati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, la Protezione civile della Regione può procedere all'immediata rimozione delle campate aeree e alla demolizione dei manufatti. Il ripristino dello stato dei luoghi e le relative spese sono a carico dei responsabili dell'abuso.

109. Per l'attuazione dei commi 107 e 108 la Regione provvede a emanare apposito regolamento entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.

110. È fatto obbligo ai proprietari e gestori di fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie di provvedere alla loro messa a norma, ai sensi dei commi 106 e 107, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 109.

111. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 104 a 110, si applica, previo accertamento della violazione da parte del Corpo forestale regionale, la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 25.000 euro.

112. **Il Servizio competente in materia di foreste** provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 111.

113. La Regione provvede al recupero coattivo nei modi di legge delle eventuali spese sostenute dalla Protezione civile della Regione per la rimozione dei manufatti abusivi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota.

114. La Protezione civile della Regione, in collaborazione con il Corpo forestale regionale, predispone una cartografia degli ostacoli permanenti e temporanei al volo e alla navigazione aerea.

115. La cartografia di cui al comma 114 è pubblicata sul sito della Protezione civile stessa e resa scaricabile on line.

116. Le modalità di aggiornamento della cartografia di cui al comma 114 sono definite nell'apposito

regolamento di cui al comma 109.

117. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 111 e 112 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1272 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Sanzioni per violazioni delle norme relative alla sicurezza dei mezzi aerei impiegati nell'attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario".

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57
(Procedura sanzionatoria)

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis, compete alla Regione, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni.
 2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.
 3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
 4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di **foreste**.
 5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
- 5 bis. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all'Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:

a) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o ai sensi della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);

b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta;

b bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5 bis;

c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;

d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.

2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.

4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.

5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.

6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.

7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede **il Servizio competente in materia di funghi** secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20
(Sanzioni)

1. Nel caso di violazione al divieto di cui all'articolo 19, comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 353/2000.

2. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.

3. Per le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 19, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Gli importi minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette e nei siti Natura 2000 individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 19 provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di **foreste**.

- Il testo dell'articolo 3, commi da 111 a 116, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

111. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA) e in continuità con quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 33, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate, sul territorio regionale da privati cittadini residenti in regione, dall'1 gennaio 2024 fino al termine della campagna di macellazione fissato al 15 marzo 2024.

112. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21

ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo di cui al comma 111.

113. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 111 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 112 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro l'1 aprile 2024. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile.

114. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, con le modalità ed entro il termine e l'importo massimo per prestazione unitaria indicati nel decreto di concessione, gli stabilimenti di cui al comma 112 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 111 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma medesimo e indicano gli estremi delle notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.

115. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 111, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.

116. Per le finalità di cui al comma 111 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 39

(Tipologie di incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

3. (ABROGATO)

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo può avvenire in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, è il seguente:

Art. 3

(Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;

c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;

h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomacus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);

k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento

anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.

3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:

a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;

b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;

c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;

d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;

e) IBA206 -<<Valle del Torrente But>>.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.

5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.

6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)

1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. La Regione, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, attiva altresì un programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino".

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito

dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, e del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui al comma 2 bis, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter.

4. I finanziamenti sono erogati a imprese che svolgono in regione le seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione, commercializzazione e certificazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

5. I finanziamenti sono erogati per:

- a) gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi dei commi 2 e 2 ter con riferimento al Fondo;
- b) l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione:

- a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui ai commi 2 e 2 ter;
- b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;
- c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).

6 bis. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui al comma 2 bis, può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di **30 milioni di euro**.

7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

8. Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982 che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.

9. In attuazione del comma 1 e del comma 2 bis, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:

a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;

b) le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 pur in assenza del relativo incasso.

b bis) una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.

10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.

11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, è il seguente:

Art. 11
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo 152/2006:

a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;

a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;

b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;

c) inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);

d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;

e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;

f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;

g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);

h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).

2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), da parte dei Comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.

3. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

4. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5/2016, come modificato dall'articolo 35, comma 1.

- Il testo degli articoli 19 e 27 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19
(Garanzia fideiussoria)

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:

- a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;
- b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.

3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.

4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria

delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.

5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.

7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata **di cui al medesimo articolo 27, comma 3.**

8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei

provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.

12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difforni rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

- Omissis -

Art. 27

(Valorizzazione dell'area di cava)

1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere parzialmente o interamente sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa.

2. Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva e a condizione che nell'area dell'intervento risulti scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione, il soggetto autorizzato, sentito il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, presenta la domanda di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 23 che preveda il riassetto ambientale dei luoghi, limitato alla sola modellazione del terreno definita dall'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 1).

3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Detta garanzia è estesa fino ai sei mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 a copertura del costo della messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento e del riassetto ambientale dei luoghi in

caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso. In alternativa all'estensione della garanzia, può esserne prestata una nuova della medesima durata e per il medesimo importo.

3 bis. A seguito del collaudo del riassetto ambientale dei luoghi di cui al comma 2, il soggetto autorizzato può chiedere al Comune o ai Comuni sul cui territorio deve essere realizzato l'intervento di cui al comma 1 di disporre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, la liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente al costo del riassetto ambientale dei luoghi collaudato. A seguito del collaudo l'area di cava oggetto dell'intervento di cui al comma 1 non è più soggetta alla vigilanza prevista dall'articolo 33.

3 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche da un soggetto diverso da quello autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva. In tal caso, l'estensione della garanzia fideiussoria a copertura del costo per la messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento, ai sensi del comma 3, rimane in capo al soggetto autorizzato a esclusione del caso in cui il soggetto diverso da quello autorizzato presti, per la medesima finalità, una nuova garanzia finanziaria ai sensi della legge 348/1982.

4. Nel caso di mancata o di incompleta esecuzione dell'intervento di cui al comma 1 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono le garanzie prestate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ter dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare **l'intervento di cui al comma 1 con oneri a proprio carico**.

5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Interventi per la promozione del patrimonio geologico)

1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza e valorizzazione della geodiversità, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), o mediante la stipula di convenzioni **[con PromoTurismoFVG]**, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale, a:

a) sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi, dei geoparchi regionali e della geodiversità;

- b) promuovere la fruizione turistica dei geositi, dei geoparchi regionali e della geodiversità;
- c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
- d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione della geodiversità, alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
- e) realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico e alla geodiversità;
- g) sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.

2 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 9 dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4966/AMB del 29 settembre 2022, è il seguente:

Art. 9

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo, è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile a favore dell'ente pubblico richiedente, a condizione che questo presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento dell'ente pubblico richiedente.
4. Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'ente pubblico interessato.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Sono ammissibili a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

4. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi da 29 a 32, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Comunità energetiche e dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), escluse le persone fisiche, contributi fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro a sostegno:

a) della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e del potenziamento di quelli esistenti, nonché delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai fini dell'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili, nel limite del 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023; sono ammissibili al contributo le spese per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, fino al 12 per cento dell'ammontare della spesa per i lavori;

b) degli oneri connessi alla costituzione e progettazione delle comunità energetiche rinnovabili incluse le loro configurazioni come definite dall'articolo 1, numero 1.1, lettera n), punto iii., dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso" (TIAD), alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 727/2022/R/eel e successive modifiche e integrazioni, fino all'importo massimo di 50.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

b bis) degli oneri connessi alla progettazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili di cui alla lettera b), a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile già costituita, fino all'importo massimo di 50.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

30. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 29, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

31. In sede di prima applicazione, le domande di concessione del contributo di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile **nei termini indicati dal regolamento di cui al comma 30.**

32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisi in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 bis

(Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).

3. I volontari per la tutela dell'ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività:

a) diffusione dell'informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei valori ambientali;

b) divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte improntate al rispetto e alla cura dei beni ambientali, anche nell'ambito di iniziative finalizzate all'educazione ambientale;

c) raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

c bis) partecipazione ad attività e iniziative, finalizzate alla raccolta di rifiuti depositati sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, negli specchi lacuali, nonché abbandonati su terreni, compresi i parchi e i boschi.

4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate a titolo gratuito ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA provvede:

a) alla tenuta e all'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;

b) all'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione nel Registro di cui al comma 2 e di periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia ambientale.

6. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.

7. Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

8. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale:

a) con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

1) la tenuta e l'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;

2) i requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 2;

3) la copertura assicurativa necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 3;

4) gli adempimenti necessari in capo ad ARPA e/o agli enti che richiedano il supporto dei volontari, iscritti nel Registro di cui al comma 2, affinché agli stessi sia certificato lo svolgimento delle attività concordate quali esperienze di tipo formativo;

b) con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli aspetti generali e gli indirizzi di coordinamento inerenti lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

9. Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.

10. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

- Il testo dell'articolo 4, commi da 52 a 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Comuni a sostegno delle spese per la sigillatura delle fontane di proprietà comunale alimentate da pozzi a salienza naturale

destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego o per l'installazione **di sistemi di ricircolo dell'acqua sulle fontane di proprietà comunale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego.**

53. I contributi di cui al comma 52 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il contributo è concesso fino all'importo massimo di 15.000 euro per ciascuno degli interventi di cui al comma 52 e fino all'importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune.

54. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 52 **[, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa,]** sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, nonché di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Provvedimenti attuativi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

- a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis);
- b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
- d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente, sono approvati ai sensi **dell'articolo 205, comma 3-quater, per quanto concerne la lettera a), e** dell'articolo 195, comma 5 bis, del decreto legislativo 152/2006:

- a) il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- b) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
- c) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
- d) le linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
- e) ulteriori linee guida regionali per la gestione dei rifiuti.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:

- a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;
- b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;
- c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;
- d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;
- e) gli schemi tipo delle domande di cui all'articolo 17, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006.

4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:

- a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);
- b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).

5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Incentivi per le operazioni societarie di fusione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale, qualora previsto, nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile che coinvolgono esclusivamente società in house a totale partecipazione pubblica.

1 bis. Per ciascuna delle operazioni societarie di cui al comma 1, le domande provenienti da Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda sono ammissibili all'incentivo di cui alla presente legge regionale solo ove esse complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5/2024, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Concessione degli incentivi)

1. I Comuni che detengono una partecipazione nella società in house incorporanda interessata dall'operazione societaria **ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis**, presentano, anche congiuntamente, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una domanda di concessione dell'incentivo, nella quale sono indicati l'entità dell'importo richiesto e la quota di partecipazione di ciascun Comune al capitale della società incorporante, corredata della seguente documentazione:

a) la lettera di intenti che illustra il progetto di fusione, sottoscritta dalla società incorporante e dalla società incorporanda ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 5/2016; il progetto di fusione prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori della società incorporata e l'applicazione dei contratti collettivi di settore nazionali, territoriali e aziendali, in conformità all'articolo 2112 del codice civile, nonché la tutela della stabilità occupazionale nei contratti di appalto per i servizi accessori o secondari mediante l'applicazione delle clausole sociali, in base alla normativa di settore in materia di contratti pubblici;

b) lo schema della relazione di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile;

c) l'impegno dei **Comuni richiedenti l'incentivo** a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della società incorporante, determinato dal rapporto di cambio.

2. All'esito dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 5, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono individuate le

operazioni societarie di fusione per incorporazione da sostenere per le finalità di cui all'articolo 1 e i Comuni destinatari dell'incentivo.

3. Con il decreto di concessione del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente sono stabiliti le modalità di erogazione dell'incentivo e il termine di rendicontazione della spesa.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;

b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;

c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;

d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;

e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;

f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;

g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;

g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, **nelle operazioni di ricerca di persone disperse** e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale **e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi la medesima finalità**;

g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.

g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.

I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali

devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.

2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.

2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 161 a 165, da 169 a 175 e da 181 a 185, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle parrocchie, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed agli ordini e istituti religiosi cattolici riconosciuti dall'autorità ecclesiastica siti in Friuli Venezia Giulia, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la costruzione, ristrutturazione, **il restauro e il risanamento conservativo**, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria o per il completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività pastorali e parrocchiali, ivi comprese le strutture scolastiche, ricettive a carattere sociale ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;
- b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;
- c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;
- d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.

162. In via straordinaria ed eccezionale, al fine di favorire e arricchire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" e limitatamente alle annualità **di bilancio 2024 e 2025**, l'Amministrazione regionale, **nella deliberazione di individuazione dei criteri di cui al comma 163**, è autorizzata altresì **ad attribuire una specifica premialità agli**

interventi da realizzarsi a cura di enti ecclesiastici, diversi dalle parrocchie, proprietari di strutture ricettive a carattere sociale che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture ricettive stesse.

163. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Diocesi competenti per territorio. Le Diocesi inoltrano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio tutte le domande con le relative motivazioni secondo l'ordine di priorità dalle stesse evidenziato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it. **Per la valutazione delle domande è costituita una commissione valutativa nominata con decreto del Direttore generale della Regione, che ne assume il ruolo di Presidente. Il decreto individua i componenti religiosi e i direttori dell'amministrazione regionale, o loro delegati, ritenuti all'uopo competenti.** In caso di parità nelle decisioni prevale il voto del Direttore generale. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è proposta dalla commissione valutativa **[che redige una unica graduatoria, pur mantenendo la suddivisione nelle fattispecie di cui ai commi 161 e 162,]** sulla base dei criteri e delle modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Direttore della Direzione centrale infrastrutture e territorio d'intesa con il Direttore generale, ed è approvata con decreto del Direttore generale.

164. Il decreto del Direttore generale della Regione che approva la graduatoria individua gli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Il procedimento contributivo di cui ai commi 161 e 162, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi a esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. L'Ente di decentramento regionale dispone la concessione sulla base della documentazione di cui al comma 163 richiesta in fase di domanda e del cronoprogramma dei lavori da eseguire. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione, in via anticipata, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), senza obbligo di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

[165. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato, previo parere della commissione valutativa e con decreto del Direttore generale, all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui ai commi 161 e 162. A tal fine è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento.]

166. Per le finalità di cui ai commi 161 e 162 è destinata la spesa di 5.250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.

- Omissis -

169. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), nelle more della revisione del regolamento attuativo, è autorizzata ad attivare modalità straordinarie che consentano di assicurare un'immediata risposta alle esigenze di intervento nel territorio regionale attraverso la concessione di contributi.

170. In deroga a quanto stabilito dai commi 29, 29 bis, 30 e 31 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014, la concessione dei contributi è disposta attraverso il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, che preveda interventi solo su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A e B0, nonché per le B1 con il limite di edificabilità, per queste ultime, di un metro cubo su metro quadrato, nel quale sono indicate le condizioni di accesso, l'ammontare del contributo concedibile, le condizioni e modalità per la presentazione delle domande, nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014.

171. Possono accedere al contributo di cui al comma 169 i soggetti privati diversi dalle persone fisiche, che siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili individuati **al comma 170**, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

172. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio che provvede alla concessione ed erogazione del contributo anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

173. L'erogazione dei contributi di cui al comma 169 è disposta anche in via anticipata, in deroga a quanto stabilito all'articolo 60 della legge regionale 14/2002, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.

174. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di cui al comma 172.

175. Per le finalità di cui al comma 169 è destinata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.

- Omisiss -

181. Al fine di ridurre l'indebitamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'estinzione del debito residuo agli enti del terzo settore o alle parrocchie che hanno sottoscritto dei contratti di mutuo o altre forme di finanziamento finalizzate alla realizzazione di strutture di ricovero/rifugio o colonie alpine nei Comuni in area montana del Friuli Venezia Giulia utilizzabili per campi scuola, attività ricreative o parrocchiali.

182. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 181 sono presentate, su modello predisposto, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio dall'1 settembre all'1 ottobre 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, corredate:

- a) di una relazione descrittiva della struttura e dei lavori per la quale si chiede il contributo;
- b) del quadro economico di spesa sostenuto e di eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento;
- c) della copia del contratto di finanziamento;
- d) del piano di ammortamento del finanziamento in essere al 31 agosto 2024 con debito residuo in linea capitale;
- e) della dichiarazione da parte del richiedente che il finanziamento in essere è riferito a interventi di realizzazione di strutture di ricovero/rifugio o colonie alpine nei Comuni in area montana del Friuli Venezia Giulia da parte del soggetto richiedente il contributo.

183. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In presenza di risorse il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta. In assenza di risorse le domande non soddisfatte sono archiviate d'ufficio al 31 dicembre 2025.

184. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di 50.000 euro e sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale o di altre istituzioni pubbliche nel limite della spesa sostenuta. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione del contributo, **che è erogato in via anticipata e in unica soluzione, su richiesta del beneficiario, in deroga all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

[Quest'ultimo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione a fronte della presentazione di una polizza fideiussoria il cui costo è ammissibile a contributo nel limite di 5.000 euro.]

185. Per le finalità di cui al comma 181 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio degli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29
(*Requisiti minimi dei beneficiari finali*)

1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione ai requisiti minimi dei beneficiari prevedono:

a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -ISEE);

c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione **di cui all'articolo 16, per l'azione** di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

d bis) il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni.

1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.

2. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo i regolamenti prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.

3. È in facoltà delle Ater attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Accelerazione di procedure)

1. L'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, fatto salvo quanto stabilito al comma 9-bis dell'articolo 63 sexies, ferma restando la conformità al PSC.

2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell'articolo 12 può essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

3. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonché dell'intesa di cui all'articolo 19.

4. I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.

5. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto **di fattibilità tecnico economica** dell'opera pubblica oggetto dell'accordo.

6. Il progetto **di fattibilità tecnico economica** di cui al presente articolo individua beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 26 a 31, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

26. Al fine di agevolare gli spostamenti e garantire maggior indipendenza alle donne in gravidanza o con figli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a **trasferire risorse finanziarie ai Comuni capoluogo delle ex Province della Regione per la concessione di un "Bonus trasporto neomamme"** a favore delle donne residenti in Friuli Venezia Giulia.

27. Il valore del bonus di cui al comma 26 è pari a 100 euro a persona da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.

28. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le donne residenti in Friuli Venezia Giulia in stato di gravidanza o con almeno un bambino di età inferiore ai tre anni compiuti, che abbiano un valore ISEE inferiore ai 30.000 euro.

29. Per le finalità di cui al comma 26, i Comuni interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio entro il 15 novembre.

[30. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto neomamme", di cui al comma 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.]

30 bis. L'importo complessivo dello stanziamento è suddiviso in proporzione al numero di licenze rilasciate sul territorio di riferimento dei Comuni che abbiano presentato domanda di

trasferimento ai sensi del comma 29.**30 ter. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.**

31. Per le finalità di cui ai commi 26 e 30 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 73.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 39 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39 bis

(Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale e direzionale)

1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo inedificato, sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 4 **[ivi compresi gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 6), del medesimo articolo]**, di edifici o unità immobiliari, nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie esistenti, ovvero in alternativa, nel limite di 200 metri cubi di volume complessivo in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume è da computarsi in misura pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze, fatta salva l'applicazione del comma 1 bis.

1 bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 le superfici accessorie non vengono computate nei limiti di superfici o di volumi realizzabili in deroga ai sensi dello stesso comma, ferma restando la loro ammissibilità in deroga rispetto a distanze, altezze, superfici o volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora non eccedano il 50 per cento delle superfici utili da realizzarsi o, nel caso del bonus volumetrico, gli 80 metri quadrati.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo, nei casi in cui fruiscono delle deroghe di cui al comma 1, devono essere realizzati contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte di esso finalizzati almeno a uno dei seguenti obiettivi:

a) adozione di misure antisismiche, tra cui interventi di adeguamento o miglioramento sismico strutturale ovvero interventi locali che perseguano lo stesso scopo secondo la disciplina di settore;

b) riqualificazione energetica;

c) miglioramento igienico-funzionale o abbattimento di barriere architettoniche;

d) installazione di dispositivi di protezione permanente di cui alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).

3. Al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio esistente di recente realizzazione, che non necessiti degli interventi indicati nel comma 2 e comunque a norma del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), le deroghe di cui al comma 1 possono essere applicate contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte di esso volti a obiettivi di sostenibilità ambientale quali:

a) riutilizzo delle acque meteoriche;

b) sistemazione a verde dell'intera copertura;

c) schermatura, anche a verde, delle vetrate esposte, a limitazione dell'irraggiamento estivo;

d) aumento, nella misura minima del 20 per cento rispetto alla disciplina vigente, della quota di illuminazione degli edifici con luce naturale in relazione alla parte di nuova realizzazione;

) utilizzo di fonti rinnovabili in misura eccedente ai limiti minimi imposti dalla disciplina vigente, qualora all'intervento consegua un incremento della classificazione energetica.

4. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 103 a 105 e da 176 a 180, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

103. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi educativi e scolastici l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, **ai soggetti pubblici**, ai soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), **o ai gestori degli stessi**, contributi diretti all'acquisto di arredi e attrezzature necessari ai nidi dell'infanzia e di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. **Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2024.**

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in seguito all'emanazione di bandi approvati con deliberazione di Giunta regionale, che prevedono criteri e modalità di concessione del contributo. È accordata priorità di finanziamento ai progetti di acquisto che completano interventi edilizi finanziati con risorse del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

105. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 228.

- Omissis -

176. Al fine di fronteggiare la diffusione del fenomeno della morosità, determinato dall'incremento dei costi dei servizi, delle spese e delle utenze condominiali, nonché di quelle relative alle utenze, e preservare, al tempo stesso, l'equilibrio del bilancio delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) e del loro patrimonio, per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie alle Ater per compensare le minori entrate nelle mensilità non pagate dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata che risultano nelle condizioni di cui al comma 177.

177. Il trasferimento di cui al comma 176 è destinato a compensare le posizioni debitorie degli assegnatari che:

a) risultano morosi nel periodo di cui al comma 176;

b) hanno pagato nel periodo di cui al comma 176 almeno sei mensilità del canone di locazione dell'alloggio di cui sono assegnatari;

c) in sede di censimento 2023 erano in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, ovvero entro il 30 giugno 2024 hanno presentato alle Ater un ISEE ordinario o corrente 2024 non superiore a 15.000 euro.

178. La Giunta regionale ripartisce tra le Ater delle risorse sulla base di una proposta presentata dalle Ater stesse, adottata in sede di Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica).

179. Le Ater operano la compensazione di cui al comma 176 in misura proporzionale all'importo dovuto da ogni assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui al comma 177, in rapporto ai fondi ricevuti e comunque per un importo non superiore a 6.000 euro ciascuno.

180. Per le finalità di cui al comma 176 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. (ABROGATO)
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13
(Conferme e devoluzioni di contributi)

1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 166 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per la manutenzione e la gestione delle piste da fondo site sul territorio regionale, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.
2. Al comma 1 dell'articolo 102 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Con

le medesime modalità di ripartizione sono riassegnate le risorse eccedenti il fabbisogno di ciascuna area territoriale, fino a esaurimento delle stesse, ai fini dello scorrimento delle rispettive graduatorie.>>.

[3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), con il decreto 11 dicembre 2009, n. 2934 a favore del Comune di Manzano, per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri, in un importo rideterminato in relazione al nuovo quadro economico di progetto, adeguato in base all'aggiornamento delle esigenze rappresentate dagli Enti coinvolti, ricomprendendo comunque nella spesa ammissibile a contributo l'ammontare delle spese già sostenute dal Comune per oneri di progettazione e generali.]

[4. Ai fini di cui al comma 3 l'importo della rata di contributo rideterminato non può essere superiore, in ogni caso, all'ammontare della rata di ammortamento, comprensiva di capitale e interessi, del mutuo contratto per la realizzazione dell'opera.]

[5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, e dall'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare delle rate di contributo già incassate dal Comune di Manzano e quello ad esso spettante a seguito della rideterminazione di cui al comma 3, mediante compensazione da operare, in dieci anni e per pari importo, su ciascuna delle rate di contributo rideterminate da erogare, a decorrere dalla prima rata di contributo in scadenza nel 2018.]

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Duino Aurisina, per i lavori di "Ristrutturazione dell'ex Centro addestramento Polizia di frontiera per destinarlo a Comando Compagnia Carabinieri", limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente in relazione all'opera, il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 34, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 2/1989, con il decreto 21 novembre 2010, n. 839/PMT/ALP4/CARPO.

7. Ai fini di cui al comma 6 il Comune di Duino Aurisina presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nonché di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

8. Al comma 393 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole <<, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Opera stessa stipula>> sono soppresse.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso all'Associazione F. Deciani di Martignacco con decreto 8 giugno 2012, n. 5368/2012 per l'importo di 52.679,26 euro annui per lavori eseguiti sulla scuola materna, alla parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco.

10. La parrocchia Santa Maria Assunta di Martignacco presenta domanda di devoluzione unitamente alla documentazione attestante il passaggio di gestione della scuola materna dall'Associazione F. Deciani di

Martignacco alla Parrocchia, con la quale si dimostri che i debiti e i crediti, compreso il mutuo bancario assistito dal contributo, presenti nello stato patrimoniale dell'Associazione, vengono presi in carico dalla parrocchia.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Trieste il contributo di 2.105.000 euro concesso con decreto 17 maggio 2016, n. 2244/TERINF per i lavori denominati "Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali" per il diverso intervento denominato "Intervento per la collocazione dell'Immaginario Scientifico nel Magazzino 26".

12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Trieste, presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la domanda di conferma del contributo con il nuovo cronoprogramma dei pagamenti al Servizio edilizia scolastica e universitaria, che con decreto di conferma fissa i nuovi termini di inizio e fine lavori.

13. In conseguenza dell'intervenuta modifica delle condizioni di rilascio dei titoli di efficienza energetica operata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017, che esclude dal meccanismo di incentivazione a decorrere dal 2 ottobre 2017, i progetti standardizzati, analitici e a consuntivo, precedentemente individuati in base al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche in assenza dell'attestazione inerente la corrispondenza dell'intervento realizzato alle caratteristiche tecniche posta a fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera j), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres., qualora gli interventi oggetto di finanziamento siano conclusi e rendicontati nel rispetto delle altre disposizioni in esso stabilite.

14. È confermata la modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2100, in favore del Comune di Basiliano.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 820.000 euro suddivisa in ragione di 574.000 euro per l'anno 2017 e di 246.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui all'articolo 5, comma 9.

16. L'Amministrazione regionale provvede a confermare i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), per l'organizzazione e la realizzazione di specifiche iniziative formative, individuate dal programma regionale degli Ecomusei, che risultano ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dell'iniziativa formativa finanziata, nonché di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

17. Per le finalità di cui al comma 16 la struttura concedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute.

18. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui, concesso con decreto n. 2906/CULT.5SP 1 del 12 ottobre 2012, per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione dell'area degli impianti sportivi", a favore di nuovi e distinti interventi, da realizzarsi per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine dell'1 marzo 2018, il Comune di Roveredo in Piano presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo lotto funzionale proposto.

20. In attuazione del comma 18 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 19, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti ai singoli lotti funzionali, nonché a fissare un univoco termine di rendicontazione del contributo.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 910.000 euro concesso al Comune di Muggia, con decreto n. 1028/STI del 7 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la "realizzazione di una struttura destinata a servizi semiresidenziali e residenziali per disabili in località Aquilinia-Muggia" per il diverso intervento relativo al "secondo stralcio del progetto di bonifica mediante messa in sicurezza permanente del terrapieno di Acquario".

22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Muggia presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.

23. L'Ente Parco Prealpi Giulie è autorizzato a destinare il finanziamento di 250.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, ottenuto per la realizzazione di un recinto faunistico costituente lotto funzionale del progetto "Riqualificazione del complesso ricettivo Pian dei Ciclamini" successivamente al riparto delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2016, n. 2241 alla realizzazione del miglioramento funzionale dell'albergo-foresteria-punto informativo di Pian dei Ciclamini costituente lotto funzionale del medesimo progetto, previa presentazione alla struttura competente in materia di biodiversità del relativo cronoprogramma delle attività entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), ed erogato con decreto 991/Cult del 27 marzo 2010, finalizzato a lavori di miglioramento strutturale conclusivo del Centro sociale polifunzionale.

25. Per le finalità di cui al comma 24 il Comune di Enemonzo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma dell'intervento aggiornato.

26. Ai sensi del comma 24 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.

- Il testo dell'articolo 34, commi da 7 a 11, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, è il seguente:

Art. 34
*Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.2.)*

- Omissis -

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, alle ATER e all'Autorità portuale contributi annui costanti, nella misura massima del 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del Fuoco. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dell'immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo.

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzato, nell'anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.

9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.

10. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989.

11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è il seguente:

Art. 4
(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- Omissis -

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale.

56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.

56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti alle caratteristiche dell'opera pubblica proposta, stabiliti da bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono altresì fissati i termini per la presentazione delle domande e le misure di assegnazione dei finanziamenti.

56 bis 1. (ABROGATO)

56 bis 2. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione sono archiviate.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.

56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.

56 quater. (ABROGATO)

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 32 sexies della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 sexies
(Commissioni di valutazione)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni, che **[, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali,]** possono svolgere l'incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai regolamenti medesimi.

- Il testo degli articoli da 32 ante a 34, della legge regionale 16/2014, è il seguente:

Art. 32 ante
(Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.

Art. 32

(Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)

1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

Art. 32 bis

(Acconto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fidejussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 32 ter

(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 32 quater

(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Art. 32 quinquies

(Variazioni sostanziali delle attività programmate)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

Art. 32 sexies
(Commissioni di valutazione)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni, che **[, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali,]** possono svolgere l'incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai regolamenti medesimi.

Art. 33
(ABROGATO)

Art. 34
(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

- Il testo dei commi da 119 a 127 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

[119. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte del teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l'allestimento di nuovi spazi espositivi, l'acquisto di arredi e attrezzature destinati a musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati a tale arte.]

[120. I contributi di cui al comma 119 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 119, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.]

[121. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 119, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati i termini e le modalità di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.]

[122. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo concesso.]

[123. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.]

[124. Al fine di valorizzare e diffondere il teatro di figura legato alle marionette, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la ristrutturazione, l'adeguamento e l'allestimento, comprensivo di un palco allestito con ponte di manovra permanente per le marionette, di sale teatrali di proprietà comunale attigue a musei o centri espositivi permanenti dedicati all'arte di figura.]

[125. I contributi di cui al comma 124 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 124, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.]

[126. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili. I contributi di cui al comma 124 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0191/Pres..]

[127. Per le finalità di cui al comma 124 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto

capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.]

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000

euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, è il seguente:

Art. 128

(Scorrimento della graduatoria relativa al bando Primis Plus)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite la Società Filologica Friulana, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili presentati a valere sul bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, pubblicato il 15 dicembre 2023 e finanziato nell'ambito del progetto europeo Primis Plus.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto alla Società Filologica Friulana un rimborso forfettario nella misura massima di 9.000 euro.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Filologica Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.

4. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 219 a 222, della legge regionale 7/2024, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

219. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati di Promozione ed Eccellenza regionali e alle squadre regionali partecipanti al campionato di Serie D, **nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano alle Gare di Finale dei campionati 2024-2025 e delle categorie di Calcio a 5**, per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o dalla presenza dell'ambulanza. Alle associazioni e società sportive è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa.

220. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2024, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 219 interessate dal finanziamento regionale.

221. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo. **Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2024-2025.**

222. Per le finalità di cui al comma 219 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 239.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 32 a 34, della legge regionale 7/2024, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ravascletto un contributo per l'acquisto di macchinari finalizzati alla pulizia e sanificazione degli equipaggiamenti sportivi e di attrezzature sportive fisse e mobili.

33. Per le finalità di cui al comma 32 il Comune di Ravascletto presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo, corredata di una relazione descrittiva degli acquisti e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

33 bis. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione su richiesta del beneficiario.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 239.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- omissis -

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ARDIS per sostenere gli interventi nel campo dell'housing universitario sul territorio della Regione.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata entro il mese di luglio 2024 al Servizio competente in materia di istruzione, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del cronoprogramma procedurale e finanziario.

44 bis. Il contributo è concesso in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di concessione. La liquidazione del contributo è disposta annualmente, in misura corrispondente all'importo impegnato, entro il 28 febbraio di ogni anno. Per l'annualità 2024 la liquidazione è contestuale alla concessione ed all'impegno del contributo.

45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definite le modalità di rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.

46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 50 milioni di euro in ragione di 15 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDIS:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
- b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;

[c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;]

d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.

1 bis. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale le acquisizioni in proprietà e le alienazioni di beni immobili nonché le locazioni ultranovennali.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.

6. Il Direttore generale dell'ARDIS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDIS.

- Il testo dell'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 bis

(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 27/2017, anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.

4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.

5 bis. La Direzione centrale competente in materia di lavoro è autorizzata:

a) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nonché al trattamento di dati personali reso necessario dalla stipula di convenzioni, aventi quale oggetto, anche non esclusivo, le attività di cui ai commi precitati, con altri soggetti pubblici ovvero con soggetti privati o con enti pubblici economici;

b) al trattamento dei dati particolari in materia di salute per le finalità di cui al comma 4.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. (ABROGATO)

2 bis. (ABROGATO)

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un

nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2022-2023 entro la data del 31 gennaio 2024.

2. All'articolo 9 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.>>.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 13/2018 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

<<3 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;

b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.

2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.>>.

6. All'articolo 40 ter della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole <<altri soggetti pubblici>> sono aggiunte le seguenti: <<o privati senza scopo di lucro>>;

b) al comma 1 le parole <<con altri soggetti pubblici del territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro>>.

7. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono le seguenti modifiche:

a) al comma 57 dopo le parole <<per contribuire alle spese per>> sono inserite le seguenti: <<iscrizione a corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, per>> e dopo le parole <<previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

b) alla lettera a) del comma 58 le parole <<65 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 anni>>;

c) dopo la lettera b) del comma 58 è aggiunta la seguente:

<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>;

d) al comma 62 dopo le parole <<per contribuire alle spese>> le parole <<per corsi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iscrizione per corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia,>> e dopo le parole <<assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

e) dopo la lettera b) del comma 63 è aggiunta la seguente:

<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>

f) al comma 67, dopo le parole <<per contribuire alle spese>>, le parole <<per corsi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iscrizione per corsi attuati dagli enti formativi accreditati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 27/2017>> e, dopo le parole <<assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le

seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

g) dopo la lettera b) del comma 68 è aggiunta la seguente:

<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo per il contenimento delle rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e relativo regolamento di attuazione, concesso al Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento relativo all'anno educativo 2020/2021, avendo il Consorzio sempre mantenuto la titolarità del servizio, pur affidandone la realizzazione a soggetti privati, e avendo garantito la continuità del servizio all'utenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), senza mai cessare l'attività la cui titolarità è sempre rimasta in capo al Consorzio medesimo che ha garantito il contenimento delle rette applicate come previsto sia dall'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 che all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 097 del 2020.

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.

1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.>>.

10. Al comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: <<I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne.>>.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere gestiti e avviati anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;

b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.

5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:

a) i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e di cui al presente articolo;

b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).>>.

12. Al fine di supportare gli Enti di formazione professionale accreditati ovvero accreditandi nella ottimale predisposizione delle proprie istanze, si prevede un periodo transitorio, che termina alla data del decreto del Direttore centrale di accertamento dell'avvenuta disponibilità on line del nuovo applicativo di accreditamento fornito da Insiel S.p.A..

13. Gli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), conservano l'accreditamento, provvisorio o definitivo, sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), procedibile dalla data di cui al comma 12 e fino al compimento del quindicesimo mese dalla data fissata al medesimo comma 12.

14. Gli accreditamenti di cui al comma 13 permangono a condizione che l'Ente di formazione mantenga i requisiti di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.

15. Per eventuali aggiornamenti, revoche o decadenze degli accreditamenti di cui al comma 13 nel periodo transitorio si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.

16. Nel periodo transitorio di cui al comma 12 gli Enti di formazione non già accreditati alla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.

17. In relazione alla macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) tutti gli ambienti oggetto di accreditamento devono essere posseduti dagli enti a titolo esclusivo, fatta salva la previsione di cui all'allegato 6, capoverso 10, del decreto del Presidente della Regione n. 040 del 2023.

18. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 22 le parole: <<, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori>> sono soppresse;

b) dopo l'articolo 22 bis è inserito il seguente:

<<Art. 22 ter
(Accreditamento ITS Academy)

1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).

2. L'accREDITAMENTO è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO.>>.

19. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 27/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<la composizione>> sono inserite le seguenti: <<e la costituzione>>;

b) dopo le parole <<commissione d'esame,>> sono inserite le seguenti: <<l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza,>>.

20. Per l'anno accademico 2024/2025 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

21. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;>>;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;>>.

- Il testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres., è il seguente:

Art. 16

(Verifiche sul mantenimento dei requisiti)

1. La Direzione competente verifica annualmente, anche mediante strutture terze, il mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, anche con riguardo all'applicazione delle procedure di sistema di cui all'articolo 7.

2. Annualmente la Direzione competente verifica la coerenza del volume di attività formativa espresso in ore effettivamente svolto dall'ente rispetto alle strutture accreditate a titolarità dell'ente e rispetto alle risorse umane impiegate dall'ente medesimo. Al fine del computo del volume di attività si tiene conto dei corsi conclusi nell'anno formativo o solare precedente a quello in cui si procede alla verifica, avuto riguardo all'attività formativa in senso stretto, di cui all'articolo 37, comma 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. dd. 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; ai fini del calcolo del monte ore, le ore relative ai tirocini formativi sono computate al 5% (cinque per cento).

3. Nel caso in cui, per due anni di seguito, l'ente accreditato abbia realizzato un volume di attività superiore allo scaglione di appartenenza, di cui all'allegato E, l'ente medesimo è tenuto a dimostrare il possesso dei

maggiori requisiti previsti dal presente Regolamento in rapporto al volume di attività effettivamente realizzato nell'anno appena trascorso.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) per gli enti accreditati nello scaglione sino a 2.500 ore di attività formativa annua si considerano rilevanti i volumi di attività formativa annua superiori a 3.750 ore;

b) per gli enti accreditati negli scaglioni da 5.000 ore di attività formativa annua in su, si considerano rilevanti i volumi di attività formativa annua superiori di più di 2.500 ore al volume di attività formativa annua per il quale l'ente è stato accreditato.

5. Ai fini di quanto disposto al comma 3, ed a pena di decadenza dall'accreditamento concesso, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto con cui la Direzione competente comunica all'ente di aver verificato l'intervenuto sfioramento per due anni consecutivi dello scaglione di appartenenza, secondo quanto specificato al comma 4, l'ente deve presentare domanda di aggiornamento ai sensi dell'articolo 17.

6. In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento di cui al comma 5 nel termine ivi prescritto, l'ente decade dall'accreditamento concesso a far data dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione di cui al medesimo comma. In tal caso, da tale data l'ente può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Nel caso l'ente interessato non dimostri il possesso dei maggiori requisiti previsti ai fini di cui al comma 3, la domanda di aggiornamento di cui al comma 5 viene rigettata e l'accreditamento già concesso viene confermato, ovvero modificato, in rapporto ai requisiti dimostrati.

8. Nel caso in cui, a seguito della presentazione della domanda di aggiornamento di cui al comma 5, le verifiche effettuate dalla competente Direzione evidenzino che l'ente ha perduto i requisiti minimi di accreditamento, l'accreditamento è revocato ai sensi dell'articolo 22.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.

1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.

2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.

3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.

3 bis. I gestori dei servizi comunicano alla Regione entro l'1 di gennaio di ogni anno e comunque non oltre il termine perentorio del 31 gennaio, esclusivamente mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso, con evidenza degli incrementi eventualmente applicati rispetto all'anno educativo in corso.

- Il testo degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., è il seguente:

Art. 5

(Verifica contenimento rette)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti richiedenti dichiarano, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, gli importi delle rette applicate per l'anno educativo in corso e per quelle previste per l'anno educativo successivo.

2. Il contenimento deve essere attribuito a ogni tipologia di retta mensile applicata, pena l'esclusione dal contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, per i servizi gestiti da Comuni o di servizi per il quale l'accesso è regolato dai Comuni.

Art. 6

(Criteri e modalità di riparto del Fondo)

1. Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti indicati all'articolo 3, ammessi al contributo a seguito degli esiti dell'istruttoria sulla base del criterio del numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date indicate nel comma successivo, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di euro 2.000,00 annui per bambino.

1 bis. Il parametro di riparto ottenuto dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 è maggiorato di 1 punto percentuale per i nidi ubicati nei comuni appartenenti alle aree interne individuate dalla strategia

regionale; per tali strutture si prescinde dal massimale annuo per bambino previsto al comma 1.

2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

Art. 7

(Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda per accedere al contributo di cui al presente regolamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, alla Direzione competente in materia di politiche per la famiglia, a pena di inammissibilità, dal 1° maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli articoli 64 e 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con modalità on line mediante applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

2. La domanda, unitamente alla dichiarazione di contenimento delle rette, redatta, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del richiedente di cui all'articolo 3 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di inammissibilità la delega redatta in conformità all'Allegato B al presente regolamento.

4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

- Il testo dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres., è il seguente:

Art. 15

(Piani tariffari e limiti all'incremento delle rette)

1. Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2 e limitatamente a favore di utenti beneficiari dell'abbattimento rette di cui al presente regolamento, i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette

mensili nella misura prevista dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.

2. I gestori dei servizi comunicano entro il 1° gennaio di ogni anno ai SSC di rispettiva competenza, mediante modalità informatica messa a disposizione dell'Amministrazione regionale, i piani tariffari per l'anno educativo successivo a quello in corso. I SSC pubblicano i piani tariffari sui rispettivi siti internet istituzionali.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 è il seguente:

Art. 15
(Fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.

2 bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

- Il testo dell'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres. è il seguente:

Art. 8

(Riparto del fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Il Fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso, maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito entro 60 giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, tra SSC sulla base delle domande accolte e approvate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, come segue:

a) il 90 per cento in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC e tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1;

b) il 10 per cento a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da b) a d).

2. Il riparto, l'assegnazione, l'impegno, la liquidazione e il pagamento dei fondi a favore dei SSC sono disposti con atti del Direttore del Servizio competente relativamente all'esercizio finanziario di competenza.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 8

- Il testo dei commi da 218 a 220 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è il seguente:

Art. 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

- Omissis -

218. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

219. Per le medesime finalità di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

220. Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui ai commi da 218 a 222.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Strutture ed organi competenti all'esercizio)

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'Unità sanitaria

locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.

In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario.

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.

Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, **[con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e]** nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

- Il testo degli articoli 10 e 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Trasporti)

1. La Regione persegue e promuove politiche volte a favorire, secondo il maggior grado di autonomia possibile e nel rispetto della disciplina prevista nel Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL), di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sia la mobilità individuale, sia quella collettiva, sostenendo, a tal fine, anche le forme di trasporto operate dagli enti del Terzo settore e dai soggetti del privato sociale.

2. La Regione, in particolare, favorisce e promuove ogni misura necessaria affinché le principali stazioni degli autobus presenti sul proprio territorio siano in grado di fornire l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta almeno secondo gli standard minimi previsti dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e designate come tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.

3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, del Terzo settore e ai soggetti del privato sociale che gestiscono servizi di trasporto collettivo, con le modalità e i criteri definiti con

regolamento regionale, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa e per efficientare e uniformare le modalità di gestione e di erogazione, i Comuni, in quanto soggetti titolari del servizio di trasporto individuale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), delegano, per il tramite dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, l'organizzazione dei trasporti strumentali e accessori alla fruizione, da parte delle persone con disabilità, dei servizi o degli interventi di tipo semiresidenziale, di cui all'articolo 17, comma 1, alle Aziende sanitarie regionali competenti all'erogazione dei servizi o degli interventi semiresidenziali stessi. Le modalità e i criteri di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

- Omissis -

Art. 17

(Aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo)

1. La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali.

2. Le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, entro il termine di cui al comma 1, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro **il 31 dicembre 2025**. Tali modalità di attuazione devono, in ogni caso, garantire la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti.

2 bis. La Giunta regionale fornisce, con specifico atto, gli indirizzi regionali volti ad assicurare l'uniforme governo del sistema sociosanitario per la disabilità, nonché l'aggiornamento, attraverso un graduale processo di transizione, dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo, avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni a favore delle persone con disabilità, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.

3. Gli enti del Terzo settore convenzionati per la gestione dei servizi per la disabilità partecipano alle attività di cui al comma 2.

4. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prevedere una dotazione organica aggiuntiva, a esaurimento, relativa ai rapporti di lavoro in essere all'1 gennaio 2024 e necessari per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo, in particolare per garantire la necessaria uniformità e continuità, la Giunta regionale fornisce, con specifico atto di indirizzo, le

indicazioni relative all'inquadramento e alla gestione delle procedure inerenti al personale coinvolto nell'aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo di cui al presente articolo.

5. La titolarità dei seguenti servizi e interventi, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:

a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017, nonché attività integrativa di valenza socio-educativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;

b) interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;

c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

d) servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;

e) attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali.

5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.

6. La Regione, per il completo riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, definisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 21, le nuove tipologie di offerta della rete dei servizi e i relativi requisiti, anche tramite la valorizzazione e la messa a sistema delle buone pratiche già in essere a livello territoriale.

7. Allo scopo di garantire alle persone con disabilità complesse le prestazioni di cui agli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, comunque in precedenza denominate, la Regione fornisce i criteri per l'identificazione dei profili di intensità dei sostegni, anche in relazione alle quote di compartecipazione del sistema sanitario, di quello sociale e di eventuali altre forme di finanziamento, nonché della definizione dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

8. Le Aziende sanitarie regionali, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico, procedono alla rivalutazione delle persone in carico, ai fini della corretta identificazione dei profili di intensità dei sostegni da riconoscere.

9. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di cui al comma 1, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitarie e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie.

9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi e agli interventi per le persone con disabilità.

9 ter. Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

Art. 20

(Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)

1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
 - b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
 - c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
 - d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
 - e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
 - f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
 - g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;

h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;

i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).

4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.

5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.

6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno.

6 bis. Per l'elezione del Presidente e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; ciascun componente esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

- a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
- g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

6 ter. Qualora non diversamente stabilito dal regolamento interno, i criteri di assegnazione dei voti spettanti a ciascun componente di cui al comma 6 bis si applicano per tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 70 a 77 quinquies, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Progettoautismo FVG Onlus di Tavagnacco un contributo straordinario per la realizzazione in comune di Tavagnacco di una struttura destinata a cohousing abitativo per persone con autismo e loro famiglie.

71. La domanda di contributo è presentata entro **il 15 novembre** alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.

72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Terzo settore con sede in regione che si occupano dell'assistenza delle persone con autismo, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riammodernamento e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo, alle loro famiglie **[e ai trust che si occupano del dopo di noi]**, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza.

74. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 73 è presentata entro il 15 settembre, alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di relazione tecnica illustrativa dell'intervento, preventivo di spesa analitico, cronoprogramma dell'intervento e attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 73.

75. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 73, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.

76. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari al contributo concesso con vincolo per tutta la durata della realizzazione dell'intervento, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

77. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 124.

77 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Trust Dopo di Noi, costituiti ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), in favore di persone con autismo residenti in regione, contributi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, il riammodernamento e l'adeguamento alle normative vigenti di immobili di proprietà che insistono sul territorio regionale destinati alle persone con autismo e alle loro famiglie, al fine di supportare le politiche riguardanti la domiciliarità in abitazioni individuali o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché quelle relative alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing abitativo garantendone la massima autonomia e indipendenza in linea con le prescrizioni della legge sul Dopo di Noi.

77 ter. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 77 bis è presentata entro il 15 novembre alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di relazione tecnica illustrativa dell'intervento, preventivo di spesa analitico, cronoprogramma dell'intervento e attestazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal comma 77 bis.

77 quater. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 77 bis, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai successivi scorrimenti della graduatoria.

77 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo pari al contributo concesso con vincolo per tutta la durata della realizzazione dell'intervento, e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 8, commi da 36 a 38, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei centri diurni per persone con disabilità di proprietà comunale, a favore del Comune di Maniago per il relativo centro diurno nell'importo di 656.250 euro, a favore del Comune di Spilimbergo per il centro diurno di Barbeano nell'importo di 525.000 euro, a favore del Comune di Sesto al Reghena per il centro diurno di Casette nell'importo di 218.750 euro e a favore del Comune di Zoppola per il centro diurno di Poincicco nell'importo di 175.000 euro.

37. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di massima, nonché integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1.575.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, è il seguente:

Art. 4
(Definizioni degli interventi edilizi)

1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:

a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;

6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti; tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti;

c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;

3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì,

riduzioni e incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;

5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti alla tutela;

d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;

e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:

1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;

2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;

3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.

2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) manutenzione ordinaria, consistenti in:

1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implicino incremento degli standard urbanistici;

2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti, nonché l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di punti di ricarica per veicoli elettrici;

2 bis) installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici o termici sugli edifici o unità immobiliari ovvero su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o unità immobiliari, anche se di natura pertinenziale, compresa la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica di tali installazioni; sono altresì compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici o unità immobiliari ovvero delle strutture e manufatti fuori terra diversi, anche se pertinenziali;

3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, a eccezione di quanto previsto alla lettera a) e sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; configurano altresì interventi di manutenzione straordinaria le conversioni di superfici accessorie in superfici utili in edifici o unità immobiliari esistenti, con o senza opere;

c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;

d) attività edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

- Il testo dell'articolo 8, commi da 109 a 115, della legge regionale 7/2024, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

109. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

<b) contributi per servizi di consulenza strategica;>>;

c) la lettera c) del comma 2 e i commi 4 e 4 bis dell'articolo 14 sono abrogati;

d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

<<1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>;

e) i commi da 2 a 6 e 9 dell'articolo 18 sono abrogati.

110. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

111. Ai sensi del comma 110, sono da considerarsi ancora in corso i procedimenti correlati a contributi concessi entro il 31 dicembre 2024 finanche alle relative rendicontazioni e obblighi e vincoli conseguenti.

112. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto alla **lettera b)** del comma 109, si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 e per l'anno 2026 della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

113. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 e in deroga al relativo regolamento attuativo, per l'anno 2024, i termini per la stipula delle convenzioni le cui prestazioni sono ammesse a finanziamento decorrono da tredici mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento fissato ai sensi dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 16/2023.

114. Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 113, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento fissati ai sensi dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 16/2023 sono riaperti per venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande di finanziamento già regolarmente presentate.

115. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006, in relazione a quanto disposto dai commi 113 e 114, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Contributi per corsi di formazione)

1. La Regione riconosce un contributo forfettario una tantum, fino ad un importo massimo di 3.000 euro all'anno in favore del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti, al fine di organizzare corsi formativi volti a consentire l'ottenimento, e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio, delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, nonché corretta prassi igienica, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge. **Nella determinazione del contributo spettante sono considerati ammissibili i costi di docenza, di acquisto dei testi connessi al percorso formativo e le spese pertinenti e imputabili all'eventuale esame finale.**

1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, per le finalità esclusive di cui agli articoli 1 e 2, anche a reti di almeno tre associazioni senza fini di lucro. Gli interventi formativi in materia di salute e sicurezza sono rivolti al personale volontario attivo nell'organizzazione e/o nella realizzazione degli eventi di cui alla presente legge. In fase di presentazione della domanda le associazioni aderenti alla rete allegano l'elenco delle manifestazioni organizzate o in corso di organizzazione, nelle quali saranno coinvolti i soggetti formati. È esclusa la possibilità per un richiedente di essere contemporaneamente capofila di una proposta e partner di un'altra.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1 bis, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.

4. I Comuni e le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata pubblicità ai corsi formativi da essi tenuti per favorire la più ampia partecipazione.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 46 a 49, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, secondo modalità tecnico-giuridiche da concordare con le stesse, risorse finanziarie pari a complessivi 4 milioni di euro per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni per l'attività operativa sul territorio, nonché per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture delle Forze di Polizia, **d'intesa con i rispettivi presidi territoriali.**

47. Entro il 31 ottobre 2024 le Prefetture presentano alla struttura competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 46.

48. Le risorse di cui al comma 46 sono concesse in misura uguale tra le Prefetture interessate. La liquidazione è subordinata alla presentazione di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa.

49. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.

50. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 146.

- Omissis -

- Il testo del comma 32 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

32. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, nei Comuni della Regione trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 15 bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 15 bis del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, è il seguente:

Art. 15 bis

(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto

funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

- Il testo dei commi 127, 128 e 129 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2024, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

[127. In occasione del Gala per il 49° anniversario del NIAF (National Italian American Foundation) e delle relative attività collaterali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli enti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7/2002, al fine di realizzare un progetto comune per lo svolgimento di una mostra fotografica concernente l'attività dell'Associazione Nazionale Alpini nel mondo e dei corregionali all'estero con le relative testimonianze, nonché per l'esibizione della Fanfara Ufficiale della Brigata Alpina Julia a Washington e a New York, negli importi di seguito indicati:

- a) 20.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;**
- b) 16.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;**
- c) 16.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;**
- d) 16.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;**
- e) 16.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;**
- f) 16.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.]**

[128. Le domande di concessione dei finanziamenti sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.]

[129. Per le finalità previste dal comma 127 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.]

- Omissis -

- il testo dell'articolo 9, commi da 51 a 53, della legge regionale 7/2024, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

51. Nelle more della revisione della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), al fine di ottimizzare l'efficacia dell'azione di cui all'articolo 9, comma 101, della legge regionale 16/2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 9, comma 100, lettera b), della legge regionale 16/2023, a sostegno dei progetti di attività, negli importi e ai soggetti di seguito indicati:

- a) **86.000** euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
- b) **49.000** euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
- c) **44.000** euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
- d) **40.000** euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
- e) **28.000** euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
- f) **34.000** euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.

52. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 51 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres., recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2002, dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.

53. Per le finalità previste dal comma 51 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 100 a 104, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

100. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:

- a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
- b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
- c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002;
- d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza del corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero;
- e) 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate";
- f) 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

g) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002.

101. Per le finalità previste dal comma 100, lettera a), nelle more della revisione della legge regionale 7/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2024, i finanziamenti a sostegno dei progetti di attività negli importi e ai soggetti di seguito indicati:

a) 330.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;

b) 150.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;

c) 130.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;

d) 100.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;

e) 60.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;

f) 90.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.

102. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 101 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.

103. Le domande di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 100, lettere d), e) ed f), sono presentate al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

104. Per le finalità previste dal comma 100 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 16 a 20, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

- Omissis -

16. In attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni, a decorrere dall'anno 2023, gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella P.

17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025. (E/5555)

18. In relazione al recupero di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni, per l'anno 2023, al fine di garantire la neutralità finanziaria sui bilanci comunali.

19. Le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 luglio 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito dell'imposta locale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" di cui all'articolo 18 della legge regionale 17/2022 derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell'anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando **[gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché]** gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D". In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 9, commi da 71 a 73, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica e personale)

- Omissis -

71. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi mezzi di trasporto.

72. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 71.

73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 7 dell'avviso allegato alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2023, n. 1518, è il seguente:

Art. 7

(Riparto, concessione e liquidazione delle risorse)

1. Entro venti giorni dal termine previsto dall'articolo 5, comma 1, il Servizio competente provvede con decreto al riparto delle risorse tra i Comuni che hanno presentato domanda ed è comunicato ai beneficiari entro dieci giorni dalla sua adozione.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Servizio competente provvede con decreto alla concessione delle risorse.

3. I decreti di riparto e di concessione sono pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

4. L'erogazione del contributo è subordinata, a pena di revoca, all'invio al Servizio competente da parte dei beneficiari entro il 31 marzo 2024 delle convenzioni stipulate con i gestori del servizio TPL, unitamente ai progetti pilota di cui all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Concessioni di breve durata)

1. È ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.
3. È ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.

3 bis. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 nell'ambito del "Progetto life Magredi" finalizzato al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle praterie aride nei quattro Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dell'alta pianura friulana "Magredi del Cellina", "Greto del Tagliamento", "Valle del Medio Tagliamento" e "Confluenza dei fiumi Torre e Natisone" e nella Zona Speciale di Conservazione (ZPS) "Magredi di Pordenone" rientrano nell'esercizio dell'attività agricola.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Competenze della Regione)

1. La Regione anche tramite società in house **o tramite gli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale)**, esercita le funzioni relative alla:

- a) gestione e pianificazione di settore;
- b) attività di indirizzo;
- c) classificazione dei beni del demanio marittimo in base alla valenza turistica.

2. In particolare la Regione provvede:

- a) alla redazione e approvazione del Piano di Utilizzazione;
- b) al rilascio di concessioni di durata superiore ai quindici anni;
- c) alla classificazione delle aree demaniali marittime, delle pertinenze e degli specchi acquei in base alla valenza turistica;
- d) all'organizzazione e aggiornamento del Ca.R.D. e alla sua integrazione con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.Te.R.).

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22/2006 è il seguente:

Art. 2
(Piano di Utilizzazione del demanio marittimo)

1. La Regione predispone, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.

2. Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:

- a) procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
- b) attività di valutazione;
- c) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.

3. Il Piano di Utilizzazione è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 e a quelli indicati all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

- a) omogeneità delle procedure;
- b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;
- c) programmazione efficace;
- d) collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015 è il seguente:

Art. 4
(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 38/1995. **[L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.]**

- Il testo dell'articolo 12, commi da 9 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

9. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo e garantisce un presidio indispensabile per il territorio, promuove e sostiene il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale prevedendo misure a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

10. Per le finalità di cui al comma 9 è istituito un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale **[per il triennio 2024-2026]** pari a 462.500 euro **per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione** al fine di valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, consentendo loro di svolgere il servizio informativo di interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini della regione.

11. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a **382.500 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione**, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inserite nelle graduatorie, con punteggio superiore a 0, approvate **per l'anno precedente** dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).

12. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a **80.000 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione**, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 11.

13. La presente misura a sostegno delle attività delle emittenti radiotelevisive locali e di cui al Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale, si configura come finanziamento integrativo e cofinanziamento di linea contributiva già erogata dallo Stato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT).

14. Ciascun soggetto beneficiario può presentare, a pena di inammissibilità, un'unica domanda di contributo.

15. La ripartizione del fondo di cui al comma 11 avviene come di seguito indicato:

a) 80 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;

b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.

16. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, le modalità e i termini di presentazione delle domande.

17. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 937.500 euro, suddivisa in ragione di 312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.

18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste **dai commi 1 e 1 bis** fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. In considerazione delle esigenze correlate all'esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Consiglio regionale, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la migliore articolazione temporale dei lavori consiliari e di corrispondere alle esigenze di rappresentanza, è garantito idoneo e qualificato servizio di ristorazione all'interno dell'immobile destinato a sede del Consiglio regionale.

2. Rimangono a carico del bilancio regionale tutti gli oneri derivanti dalla messa a disposizione gratuita dei locali, delle attrezzature e degli arredi destinati al servizio di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri derivanti da utenze e servizi necessari al funzionamento del servizio.

2 bis. Al fine di concorrere all'equilibrio economico finanziario dell'attività del concessionario, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere il contributo previsto dall'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), nella misura massima di 45.000 euro annui, **con esclusione degli oneri di cui al comma 2.**

- Il testo dell'articolo 2, commi da 5 bis a 6 bis, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

- Omissis -

5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.

5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

c) (ABROGATA)

5 quater. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 5 ter si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.

6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.

6 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è il seguente:

Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26/2015, è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10
(*Bilanci di previsione finanziari*)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 26

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 24 settembre 2024;
- assegnato alla I Commissione, con parere delle Commissioni II, III, IV, V e VI, il 24 settembre 2024;
- parere reso dalla II Commissione nella seduta del 2 ottobre 2024; dalle Commissioni V e VI nelle rispettive sedute del 3 ottobre 2024 e dalle Commissioni III e IV nelle rispettive sedute del 4 ottobre 2024;
- esaminato dalla I Commissione nelle sedute del 2 e del 7 ottobre 2024 e, in quest'ultima,

approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Basso, Cabibbo, Calligaris e Di Bert, di minoranza, dei consiglieri Carli, Honsell e Putto;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 15 e 16 ottobre 2024 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8230/P dd. 23 ottobre 2024.